

XLII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — Annunzio d'interpellanza del senatore Rossi A. al ministro delle finanze, sulla tassa di ricchezza mobile dovuta dalle Case estere che esercitano il loro commercio nel Regno col mezzo di agenti stabiliti in Italia — Svolgimento della interpellanza del senatore Gadda al ministro dell'istruzione pubblica intorno al corso superiore d'architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze — Considerazioni dei senatori Villari, Cremona, Cannizzaro e Cambray-Digny — Risposta del ministro della istruzione pubblica — Ordine del giorno del senatore Villari — Seguito della discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Discussione dell'art. 8 — Osservazioni dei senatori Calenda, Riberi, Guarneri, Eula ed Auriti.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e il ministro della pubblica istruzione; più tardi intervengono i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Annunzio di una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Alessandro Rossi ha inviato al banco della Presidenza una domanda d'interpellanza della quale do lettura:

« Il senatore Alessandro Rossi desidera interpellare il signor ministro delle finanze sulla tassa di ricchezza mobile dovuta dalle Case estere che esercitano il commercio nel Regno col mezzo di agenti stabiliti in Italia ».

Prego l'onor. ministro guardasigilli di avvertire il suo collega delle finanze di questa domanda d'interpellanza, perchè a suo tempo egli possa dire al Senato se e quando intende rispondervi.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Mi farò un dovere di avvertire il mio collega delle finanze dell'interpellanza di cui ha dato testè lettura l'onorevolissimo signor presidente.

Interpellanza del senatore Gadda al ministro dell'istruzione pubblica intorno al corso superiore di architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Gadda al ministro dell'istruzione pubblica intorno al corso superiore

di architettura nell'Istituto delle belle arti in Firenze ».

Il senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io prego l'onorevole ministro dell'istruzione a volermi dire se col nuovo anno scolastico egli intenda di aprire il corso superiore per l'insegnamento di architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze.

Come vede, io non domando altro che di applicare completamente quel decreto del 25 settembre 1885, che già in parte venne applicato nel detto Istituto di Firenze.

In quel decreto, che io mi permetterò di leggere al Senato, essendo brevissimo, si dice:

« Visti gli articoli, ecc., ecc.; riconosciuta la necessità di ampliare l'insegnamento per l'architettura negl'istituti di belle arti di Roma e di Firenze, visti gli stanziamenti fatti al cap. 31 del bilancio del corrente esercizio, sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Per l'insegnamento dell'architettura negl'istituti di belle arti di Roma e Firenze, agli attuali corsi comuni e speciali sono sostituiti un corso inferiore ed uno superiore.

« Art. 2. Il corso inferiore avrà la durata di tre anni e comprenderà le seguenti materie... »

Qui vi è l'indicazione delle materie che l'insegnamento del corso inferiore deve comprendere.

« Art. 3. Il corso superiore avrà la durata di quattro anni e comprenderà le seguenti materie... »

E qui pure sono indicate le relative materie.

« Art. 4. Al termine degli studi del corso superiore, coloro i quali avranno vinto la prova sopra ciascuna delle materie insegnate in detto corso, ed avranno superato un esame finale, otterranno un diploma di approvazione ».

Ora, siccome quel decreto fu attuato nella sola città di Firenze, perchè ivi non vi sono le scuole di applicazione, e in quell'Istituto di belle arti venne aperto il corso inferiore di architettura, questo corso incominciò nel gennaio 1886; e siccome per l'accennato decreto reale del settembre 1885 il corso inferiore deve durare tre anni, così con quest'anno scolastico i giovani che hanno intrapreso il detto corso nel 1886 lo

vengono a compiere e dovrebbero passare al corso superiore.

A questo corso il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora provveduto, o per lo meno non ha fatto conoscere le disposizioni che intende prendere. Io quindi desidero di essere assicurato che col prossimo anno il ministro vi provvederà.

L'antecedente ministro dell'istruzione quando nel Senato si discuteva il bilancio del 1886, ad alcuni appunti che il relatore aveva opposto al decreto 25 settembre 1885, riferendo all'art. 31 che riguardava l'aumento di spesa per l'apertura di questa scuola d'architettura, rispondeva che avrebbe studiato e modificato in quanto occorreva quel decreto.

Ma la scuola fu aperta e il decreto finora non fu modificato, e finchè quel decreto sta deve essere applicato; e tanto più ciò interessa per Firenze ove vi sono giovani che hanno già preso un avviamento per quella scuola, ed hanno già fatto tre anni di studi.

Noi abbiamo quindi il dovere di mantenere verso questi giovani le fatte promesse dal Governo; altrimenti noi verremmo a far loro mancare quella prospettiva che è divenuta per loro un diritto.

Non parlo di carriera, perchè a questi giovani non si dà un vero diploma di architetto, ma si dà un diploma che attesta studi fatti e la loro capacità. Con questo diploma o certificato ufficiale essi possono ottenere la fiducia dei loro clienti.

Qui dirò per incidente, anche per spiegare la causa che mi fece rivolgere da questi banchi la domanda attuale all'onorevole ministro, che gli istituti di belle arti non dipendono dalle prefetture, e quindi non avevo modo, come prefetto, di prendere ingerenza diretta in questa materia, che a me, come cittadino, interessa, essendo l'arte un patrimonio nazionale.

Tornando nell'argomento prego il signor ministro a considerare che io non parlo soltanto nell'interesse dei giovani studenti del corso inferiore d'architettura; ma parlo pure, se è permessa la frase, per il decoro del Governo il quale deve fare in modo che le proprie promesse vengano adempiute.

Se il decreto reale del settembre 1885 lascia a desiderare ed ha delle lacune, lo si completi e corregga, e si attenda ad applicarlo negli

altri luoghi che sia modificato; ma dove l'avete già applicato per tre anni perchè ora volete fermarne l'esecuzione per ciò che manca, ossia nel corso superiore?

Io spero che questo non sia, e parlo di una ipotesi che non credo possibile.

Prego dunque l'onor. ministro a considerare l'importanza di quest'argomento, sul quale ho chiamato la sua attenzione.

Io qui non mi dilungo a parlare ulteriormente, giacchè è così evidente il bisogno in Italia di studiare bene l'architettura, è così evidente che Firenze è il vero ambiente in cui l'architettura si possa studiare bene, che io farei torto al Governo ed al Senato se mostrassi dubitare che tale convinzione sia in loro.

Faccia dunque il ministro che la scuola di architettura in Firenze sia completa; vi aggiunga tutti quegli insegnamenti che occorrono a renderla una istituzione che possa dare frutti degni dell'Italia artistica.

Noi attraversiamo un periodo importantissimo. Il nostro giovane Regno si è lanciato nelle costruzioni con tanta foga, che le principali città d'Italia si rinnovano e si estendono.

Abbiamo uno spettacolo grandioso, ma non possiamo affermare che sia altrettanto bello.

Abbiamo fabbriche grandiose per la mole, ma di gusto deplorabile.

Io non mi trattengo a provare questa mia affermazione, conscio di non aver competenza, ma però sono verità che si sentono e che ci sfuggono spontanee, perchè si sente il bello, come si sente l'amore per il proprio paese.

L'onor. ministro, che è nuovo a quel seggio, vorrà, spero, farsi una gloria di completare bene, di provveder bene alla scuola di architettura in Firenze. Egli provvederà alla conservazione, all'incremento dell'arte, che è patrimonio nazionale.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Io dirò due sole parole per appoggiare la domanda del collega ed amico senatore Gadda.

Mi permetterò innanzi tutto di aggiungere, come del resto ha notato anche l'onor. Gadda, che la questione non è solamente una questione fiorentina; è una questione d'interesse più generale, che è stata più volte trattata nel Senato e nella Camera, e recentemente nel Senato diede

luogo ad una discussione piuttosto lunga ed importante. Da molto tempo si lamentava che in Italia avvenisse un fatto deplorabile e deplorato, che, mentre faceva torto a noi, ci veniva aspramente rimproverato anche dagli stranieri; cioè a dire: che noi stavamo, con una rapidità straordinaria, trasformando il paese più monumentale del mondo in un paese che perdeva ogni carattere monumentale.

Questo si vedeva rapidamente seguire; e si deplorava che ciò avvenisse senza che le ragioni del fatto e i rimedi al male si potessero trovare.

A mio avviso, una ragione principale di questo fatto è evidentissima. Noi abbiamo creato le scuole per gl'ingegneri; e nel genio civile, nelle amministrazioni pubbliche, comunali e provinciali, nelle strade ferrate, non si può impiegare un giovane se non ha un diploma d'ingegnere. Nello stesso tempo la professione di architetto più o meno in Italia è quasi affatto libera. Ognuno può esercitarla.

Dimodochè chi ha il diploma di architetto non può far l'ingegnere, ma chi ha il diploma d'ingegnere può e quasi sempre fa anche l'architetto.

La conseguenza naturale è che tutti prendono il diploma di ingegnere, nessuno prende quello d'architetto.

Il ministro Coppino, nel rispondere ad alcune giuste osservazioni che fece in quest'aula il senatore Brioschi, notava che sopra tre mila ingegneri vi erano stati soli quaranta che avevano preso il diploma d'architetto.

Questo conferma appunto che lo studio dell'architettura è quasi del tutto abbandonato.

Il senatore Brioschi, nel criticare il decreto di cui si parla, si faceva nella sua relazione la domanda: Come insegniamo noi l'architettura? Malissimo, egli diceva. Quindi era riconosciuto il bisogno urgente di provvedere allo studio di questa questione.

Secondo me, una cosa essenzialissima per provvedere efficacemente, sarebbe il determinare in modo chiaro quale sia il carattere vero del diploma di architetto, il valore e gli effetti legali che esso deve avere.

Come non si può fare l'avvocato, il medico senza un diploma, e non si può fare l'ingegnere senza diploma d'ingegnere, dovrebbe essere

stabilito ancora che non si possa fare l'architetto senza uno speciale diploma.

Questo nel fatto non è avvenuto, e non avviene, perchè tutti sappiamo che capimastri, che gente senza coltura si mette a costruire una casa, e nessuno si oppone, salvo casi speciali, eccezionali.

Questa questione si presentò più volte in tutta la sua importanza, perchè era una questione d'interesse e di coltura nazionale; sotto un certo aspetto essa può dirsi ancora una questione d'interesse economico.

Io ricordo che l'illustre marchese Gino Capponi soleva dire, che i Fiorentini, i quali erano stati i mercatanti e banchieri più accorti del mondo, non avevano mai così bene impiegato il loro denaro come quando costruirono il Duomo di Firenze, perchè esso divenne il richiamo di migliaia e migliaia d'Italiani e stranieri nella loro città.

Credo che non sia necessario insistere su tale argomento, perchè troppo evidente a tutti.

Aggiungerò solo che l'architettura ha anche il grande privilegio che è come il centro delle arti belle, è infatti quella che promuove necessariamente tutte le altre. In un edificio monumentale, che sia fatto con carattere veramente artistico, non si pongono cattivi quadri e cattive statue, mobili senza gusto artistico. Essi ne sono come respinti.

E così ne segue che se l'edificio è veramente monumentale, di buon gusto, tutte le altre arti si debbono associare ad esso ed avere il medesimo carattere.

Per tali ragioni vi furono varie Commissioni, che studiarono il problema. Avvenne però quello che suole in queste cose avvenire sempre, che, cioè, chiamati gli artisti, trascurarono gli studi scientifici necessari all'architettura, chiamati gli scienziati trascurarono l'elemento artistico necessario anch'esso e più degli altri. Fu fatto finalmente il decreto di cui ha parlato il senatore Gadda. Esso partì dal concetto che io credo giustissimo, che l'architetto, cioè, è essenzialmente un artista, che se l'ingegnere è uno scienziato il quale deve conoscere il disegno, l'architetto è un artista il quale deve conoscere le scienze.

Ma nel fare il programma delle nuove scuole pare che gli uomini della scienza fossero poco consultati, e però gli studi scientifici vennero

male coordinati fra loro. Quindi sorsero vive opposizioni, e la conseguenza fu che si cominciò a mettere in pratica questo decreto, ma poi si rimase al corso inferiore di tre anni, e non si osò aprire il corso superiore di quattro anni.

Il senatore Brioschi, riferendo sul bilancio del 1886-87, faceva notare che questo ordinamento delle scuole di architettura era assai male concepito, ed invitava il ministro a completarlo sì, ma a correggerlo prima sostanzialmente.

Egli faceva molte giuste osservazioni e diceva: Che bisogno avete voi di creare delle cattedre di fisica, di chimica, di matematica, quando queste cattedre le avete già nei politecnici? Voi volete combinare l'arte colla scienza? Ebbene, avete le accademie di belle arti, i politecnici e le università; prendete da questi l'insegnamento della scienza, da quelle l'insegnamento necessario all'arte. Fate così un ordinamento scolastico proprio dell'Italia che ha queste varie istituzioni, ed avrete scuole di architettura che vi daranno artisti, i quali sapranno costruire case igieniche, fondate anche sui principî della scienza, e che non crolleranno. Io credo che a tali osservazioni non vi sia nulla da ridire. Non è questo il momento di determinare come i due elementi dell'arte e della scienza debbano essere fra loro combinati; sarebbe inopportuno il volere ora discutere sull'ordinamento di queste scuole. A me basta notare che il concetto generale espresso dall'onor. Brioschi, che, cioè, per l'architetto artista sia necessarissima anche la scienza, è un concetto giusto, e che si debba perciò cercar la via di coordinare, in modo razionale e pratico, i due elementi.

Però v'è una questione speciale a Firenze, e a questa tende la interpellanza dell'onorevole Gadda. In Firenze il politecnico non esiste, come non esiste la Facoltà matematica, nè si può domandare all'onor. ministro dell'istruzione pubblica di fondare l'una cosa e l'altra solamente per aver poi una scuola di architettura.

Ma nello stesso tempo è certo, ed è pur cosa di cui mi pare che tutti convengano, che se c'è un paese in cui una scuola di architettura sia opportuna, è precisamente Firenze.

Essa non solamente seppe, coi suoi architetti, che furono certo fra i primi del mondo, fondare i suoi tanto numerosi e tanto splendidi monumenti, ma ebbe coi suoi architetti l'onore e la

gloria di riempire l'Italia tutta di splendidi monumenti.

Noi sappiamo che nella stessa città di Roma, quando cominciò a trasformarsi in una città veramente monumentale per opera di Nicolò V che era toscano, furono chiamati architetti toscani. E lasciando i tempi antichi per venire ai moderni, se vi è città italiana, in cui gli edifizî moderni serbano ancora qualche carattere, qualche decenza artistica, tutti convengono che questa sia Firenze.

Dunque se una scuola di arte architettonica si deve fondare, questa più che altrove deve essere fondata in Firenze. E se a Firenze mancano il politecnico e la Facoltà matematica, spetta all'onor. ministro, quando avrà formulato il suo disegno generale delle scuole di architettura, provvedere in modo speciale per la città di Firenze, ponendo a profitto l'accademia di belle arti, con le cattedre di scienze, che sono già nell'Istituto superiore, e con altre che potrà fondare, quando sia come è di fatto necessario.

Il senatore Gadda ha pienamente ragione quando dice: Non lasciate la scuola di Firenze nelle condizioni in cui ora si trova; voi avete creato un corso inferiore colla promessa che doveva abilitare ad un corso superiore, ed invece lasciate tutto a mezzo, non date compimento all'opera vostra, e non la sopprimete. La scuola resta senza la forza di vivere nè di morire.

Non volendo ora discorrere a lungo di tutto ciò, accettando in generale le osservazioni altra volta fatte in quest'aula, riconoscendo la giustizia della domanda dell'onor. Gadda, io pregherei il ministro della pubblica istruzione di promettere al Senato di risolvere, al più presto possibile, la questione, ed a tal fine mi permetto presentare un ordine del giorno così concepito: « Il Senato invita l'onor. ministro dell'istruzione pubblica a risolvere, al più presto possibile, la questione delle scuole di architettura, dando ad esse il loro assetto definitivo ».

Con questo ordine del giorno io non intendo d'impegnare in alcun modo il ministro sul futuro ordinamento di siffatte scuole; solamente ripeto che Firenze, non avendo il politecnico, deve, a mio avviso, aver tuttavia una scuola compiuta d'architettura, pigliando speciali prov-

vedimenti per le speciali condizioni in cui la città si ritrova.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Nella questione dell'insegnamento dell'architettura in Italia io consento sostanzialmente colle cose dette dal collega Villari. E sono lieto che l'importante problema sia stato risollevato dall'interpellanza del senatore Gadda. Io quindi unisco i miei voti a quelli dei due colleghi, in questo senso cioè che il signor ministro sia invitato a risolvere la questione dell'insegnamento dell'architettura in Italia.

Soltanto io non vorrei in alcun modo che si trattasse di attuare il decreto al quale ha fatto allusione l'onor. Gadda.

Secondo quel decreto l'insegnamento dell'architettura e l'educazione dell'architetto sarebbero affidati agli istituti di belle arti.

Gli istituti di belle arti, come oggi esistono in Italia, non sono che scuole secondarie ed hanno un carattere elementare. Col dire ciò, io non credo di recare offesa alle persone che v'insegnano. Vi possono insegnare professori illustri quanto si voglia, ma il carattere di una scuola è determinato dagli scolari che vi entrano, e quando in una scuola si ammettono scolari che hanno fatto soltanto la quarta elementare, per quanto alto sia il professore, questi non può dare se non corsi molto modesti.

Gli istituti di belle arti in Italia possono dare l'insegnamento manuale artistico, ma certamente non danno quell'alta coltura letteraria, storica, artistica, e diciamo anche scientifica, che è necessaria, indispensabile, per formare il vero architetto.

Io credo un errore fondamentale quello di volere che l'architettura sia insegnata cogli stessi mezzi e nello stesso ambiente che la pittura e la scultura. La pittura e la scultura sono essenzialmente arti belle. Hanno anch'esse bisogno di alcune cognizioni tecniche; ma queste sono una ben piccola cosa in confronto di ciò che costituisce l'educazione dell'occhio e della mano e di ciò che nasce dall'ispirazione artistica.

È vero che anche per la pittura e scultura molti pensano che sia necessaria un'alta coltura, la quale porti gli artisti in una sfera più elevata, e loro suggerisca più nobili ideali da

sostituirsi a quelle molle potenti che in secoli passati produssero i grandi artisti, e che ora hanno cessato di esistere. Ma non è della pittura, nè della scultura che dobbiamo ora occuparci, bensì dell'architettura.

Ora, può questa assimilarsi alla pittura ed alla scultura? L'architetto non deve soltanto concepire e disegnare un'opera bella; deve anche costruirla, secondo i bisogni del nostro tempo; e per costruirla a quante scienze deve egli ricorrere? Innanzi tutto deve provvedere alla stabilità del suo edificio; e la ricerca della stabilità è fondata su estese cognizioni di matematica e di fisica. Ma, oltre a ciò, la civiltà ha introdotto esigenze tali che non basta che un edificio abbia stabilità; è necessario ancora che per mezzo di cognizioni desunte da altre scienze si provveda a molte altre condizioni: ad esempio al riscaldamento, alla ventilazione, all'illuminazione, alla canalizzazione dei liquidi e dei gas ed alle innumerevoli prescrizioni dell'igiene, del vivere comodamente e del lusso.

Tutto ciò per il profano può parere una cosa di lieve momento, da lasciarsi ad artefici manuali; ma se il problema ha da essere risolto convenientemente, occorre un'istruzione solida che non può ridursi a semplici formule da cercarsi in repertori e prontuari.

Bisogna che in ogni circostanza particolare l'architetto sia capace di una iniziativa propria per adattare i mezzi di costruzione ai dati che gli sono forniti.

L'architetto deve dunque da un lato essere un artista ed un uomo colto: deve conoscere tutte le manifestazioni dell'arte nei diversi paesi e nei diversi tempi; e poi deve, non dirò essere uno scienziato, chè la parola sarebbe esagerata, ma deve sapere delle diverse scienze che sono sussidiarie all'architettura quel tanto che basti perchè possa risolvere convenientemente i problemi della edilizia moderna. L'architettura insomma è oggi forse, e senza forse, la più alta e più difficile fra tutte le professioni fondate sui più elevati prodotti dell'ingegno umano.

Ora guardiamo il fatto. In Italia ci sono molti architetti valenti, ma ce ne sono pure di quelli che non hanno fatto gli studi necessari; tutt'al più avranno seguito le scuole elementari e le tecniche, avranno percorso anche un istituto di belle arti; ma non posseggono una col-

tura superiore; e di scienza, ne sanno quanto ne può sapere un capomastro muratore.

Eppure costoro si decorano col nome di architetti, e quando le loro fabbriche fanno cattiva mostra di sè, ed anche crollano facendo delle vittime, si dà addosso agli architetti in genere, stigmatizzando col nome di inetti anche coloro i quali non hanno il medesimo peccato di origine.

Ora, l'architetto, dovendo soddisfare a funzioni così elevate, può egli essere educato nell'Istituto di belle arti, sia pure completato secondo il decreto che ha ricordato l'onor. Gadda?

Anche se quel decreto venisse attuato, voi non avreste quell'ambiente elevato, sia artistico, sia scientifico, che è necessario per formare un uomo superiore.

Lasciamo andare; supponiamo pure che ci sia l'ambiente artistico, del che dubito fortemente, perchè anche l'ambiente artistico richiede un'alta coltura; ma occupiamoci soltanto della parte scientifica.

Come volete voi che quei poveri, modesti insegnanti, non professori ma incaricati, che il decreto suppone introdotti nel così detto corso superiore dell'Istituto di belle arti, per farvi dei piccoli corsi di meccanica elementare, di fisica, di costruzioni, ecc., ecc., come volete che costoro esercitino una influenza qualunque? Essi non avranno alcuna autorità di fronte ai colleghi professori di belle arti nè agli scolari. Saranno considerati come elementi stonati, superflui, introdotti abusivamente in un campo del tutto artistico, e gli scolari, mancando di qualsiasi preparazione scientifica, tutt'al più apprenderanno empiricamente, meccanicamente, poche regole pratiche che li metteranno bensì in grado di risolvere quelle questioni triviali che abbiano i dati precisamente uguali a quelli supposti dal manuale, ma non acquisteranno mai l'attitudine a far da sè, e soprattutto a studiare per perfezionarsi ulteriormente.

E potrà così progredire l'architettura?

Vediamo che cosa abbiano fatto invece gli altri paesi che ci hanno preceduto nella civiltà, e specialmente la nazione che giustamente è sempre citata a modello in fatto di ordinamenti scolastici, ossia la Germania.

La Germania forma i suoi architetti nelle sezioni d'architettura dei suoi grandi politecnici; essa (come ben fu ricordato dall'onor. Bri-

schì nella sua relazione sullo stato di previsione delle spese pel Ministero della pubblica istruzione, anno 1886-87) presenta oggi lo spettacolo più imponente di splendide fabbriche e di edifici magnifici sotto ogni rispetto, che soddisfanno ai bisogni della civiltà moderna.

In tutte le principali città, Berlino, Dresda, Vienna, Strasburgo, Monaco, si ammirano grandi palazzi, meravigliosi edifici per ospedali, scuole, università, tribunali, ecc.

E a chi son dovute coteste insigni costruzioni che sono veri monumenti dell'età moderna? Sono dovute a quei valentissimi architetti che generalmente sono anche professori nei politecnici tedeschi.

La Germania col suo esempio c'insegna, adunque, quale sia la via da tenersi, c'insegna cioè che alla formazione di valenti architetti devono concorrere insieme l'arte e la scienza.

Certamente sorgeranno difficoltà nello stabilire una giusta misura, affinché l'insegnamento scientifico non soffochi l'educazione artistica. Ma qui non è il caso di entrare in particolari di esecuzione; soltanto ho voluto dimostrare che non deve mancare nè l'arte nè la scienza, e che entrambe devono essere insegnate in un ambiente elevato, in un istituto superiore, in una grande scuola universitaria, non già in una scuola secondaria.

Quindi è che io vengo alle stesse conclusioni a cui è arrivato il collega Villari, cioè a pregare il signor ministro di prendere in mano questo importantissimo problema che è maturo e che è stato già risolto fuori d'Italia. Creda, onor. signor ministro, è un nobile problema che si può risolvere anche in Italia, e che, risolto bene, può formare la gloria di un ministro. Intendo ch'egli prenda in mano il problema, e lo risolva mettendosi per la via già tracciata dall'esperienza delle altre nazioni, ch'è una via già provata è sempre la più sicura. Noi non possiamo certamente pensare a creare *ex novo* dei grandi politecnici come la Germania; sarebbe un aumentare il numero troppo grande delle scuole di applicazione che già abbiamo; possiamo però approfittare delle istituzioni che già esistono. Abbiamo da una parte accademie ed istituti di belle arti, in cui si dà l'insegnamento artistico; abbiamo dall'altra parte le scuole di applicazione per gli ingegneri, dove, malgrado la modestia dei mezzi,

pur si ottengono buoni risultati scientifico-tecnici.

È a desiderarsi quindi che si formi in qualche centro una combinazione di coteste due istituzioni, per la quale i giovani che aspirano ad essere architetti trovino tutto quanto è necessario di arte e di scienza alla loro istruzione, tenendo ben presente che non è questione di misura della parte scientifica o della parte artistica, ma questione di ambiente, nel quale l'una parte e l'altra dell'insegnamento deve essere data.

Quanto a Firenze, io unisco i miei voti a quelli dell'onor. Villari e dell'onor. Gadda. Sebbene Firenze non abbia una scuola per gli ingegneri, tuttavia è giusto e doveroso riconoscere che Firenze si trova in condizioni tali, storiche, topografiche ed artistiche, che non può essere trattata come un'altra città qualunque; specialmente sotto il rispetto dell'arte, Firenze è senza dubbio la prima città dell'Italia. Firenze ha l'Istituto di studi superiori che potrebbe contribuire coll'Accademia di belle arti a creare, non dirò una scuola completa d'ingegneria, ma una scuola speciale superiore per gli architetti.

Ho creduto di dover formulare questa idea, acciò non si pensi che, patrocinando l'abbandono del decreto Coppino e la soluzione generale del problema dell'insegnamento dell'architettura in Italia, io voglia propugnare una misura ostile a Firenze.

Io riconosco anzi che Firenze deve avere il suo Istituto superiore per l'architettura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo le osservazioni dell'onor. preopinante a me non resta che esprimere un desiderio.

Credo realmente che, combinando gli elementi scientifici e di belle arti che vi sono a Firenze, si può istituirci una scuola di architettura; ma si tratta di istituirla di nuovo, perchè da un lato bisogna modificare l'insegnamento artistico dell'Accademia di belle arti, dall'altro aggiungerci tutto l'insegnamento scientifico.

Il decreto che istituì il corso di architettura nell'Accademia di belle arti di Firenze fu un parto morto appena nato, perchè non vitale.

La riprovazione generale di tutti i cultori degli studi politecnici rese impossibile al mi-

nistro di eseguirlo. Quindi io sono d'accordo coll'onor. preopinante, e prego il ministro di studiare bene l'argomento dell'insegnamento architettonico nei nostri istituti politecnici, ed anche d'istituire a Firenze una scuola di architettura, giovandosi dell'elemento già esistente ed aggiungendovi quelli che sono necessari per innalzarla a quel grado che l'onor. preopinante ha così ben delineato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io aveva chiesto la parola per aggiungere qualche osservazione in appoggio alle considerazioni espresse dal senatore Gadda.

Sono arrivato che egli aveva già cominciato a parlare. Se non ho errato, egli ricordava che un decreto reale del 1835 aveva stabilito la fondazione di un insegnamento per gli architetti a Firenze e pregava l'onor. ministro a voler dare applicazione a questo decreto, il quale finora è rimasto lettera morta. Mi pare che fosse questa l'intenzione dell'onor. Gadda.

Io aggiungerei che in due bilanci successivi è stata portata prima la somma di 10 mila lire, poi quella di 200 mila in aumento delle previsioni precedenti, le quali somme in parte dovevano andare per l'esecuzione di questo decreto, e anche queste iscrizioni nel bilancio sono rimaste presso a poco lettera morta.

Dunque io intendo associarmi all'onorevole Gadda per esprimere all'onorevole signor ministro il desiderio, che egli voglia ricordare questa specie d'impegno già preso dal Governo e dal Parlamento per trovar modo di portarlo ad effetto.

In questa discussione io sono stato attentissimo alle parole pronunciate dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, ed io mi associo interamente alle considerazioni fatte dal professore Cremona, il quale ha fatto sentire che l'architettura moderna ha bisogno di grandi cognizioni scientifiche.

Veramente non credo che ne fossero digiuni neppure gli architetti antichi, e dubiterei che la cupola del Duomo di Firenze si potesse costruire da chi fosse privo di cognizioni scientifiche e non avesse che una coltura affatto elementare.

Dunque non è d'ora che quest'esigenza c'è. L'architetto senza dubbio ha bisogno di co-

gnizioni molto più profonde in materia scientifica e matematica di quello che non abbia bisogno lo scultore o il pittore.

Anticamente gli uomini come Brunellesco, come Arnolfo di Lapo, come Leonardo da Vinci se le facevano probabilmente da sé queste cognizioni, come del resto presso a poco si facevano anche il gusto artistico, il sentimento dell'arte.

Ai nostri giorni, colla divisione del lavoro, colla molteplicità delle cose che s'insegnano, si finisce invece per trovare più di rado chi sappia qualche cosa.

Ecco il male, a cui però senza dubbio si può rimediare coll'insegnamento elevato, coll'insegnamento cioè impartito in istituti simili a quelli che l'onorevole Cremona ha citato a modello.

Egli poi ha pronunziato una parola che a me ha fatto impressione, e spero che l'avrà fatta anche sul Senato e sul ministro: ha parlato anche dell'ambiente. Ha detto che tali uomini debbono formarsi in un ambiente adatto alle loro future occupazioni.

Ma io mi permetto di osservare che un tale ambiente nel nostro caso non deve essere solamente scientifico; bisogna che sia anche artistico.

Occorre che l'uomo che deve diventare un artista viva in mezzo all'arte molti e molti anni.

E accadrà troppo spesso il contrario, se ci si limita a pensare soltanto a quell'insegnamento indispensabile, senza dubbio, che ha descritto il senatore Cremona.

Mentre dunque acquistano quelle cognizioni, bisogna che i giovani vivano in un ambiente che ispiri loro il sentimento dell'arte.

Io non dico di più; non credo che mi possa essere attribuito ad un vanto eccessivo se aggiungo che un ambiente molto adatto per sviluppare questo sentimento artistico mi pare appunto Firenze, coi suoi monumenti, colla sua storia, coi suoi esempi.

Quindi non ho che da terminare, associandomi alla proposta dell'ordine del giorno dell'onorevole senatore Villari.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.* L'onor. senatore Gadda ha sollevato in questo

alto Consesso un dibattimento, il quale se fu breve, per la sua durata, fu importantissimo per le cose che vennero dette e per l'autorità degli uomini che vi presero parte.

Io ringrazio il senatore Gadda perchè, mercè sua, è stata messa innanzi solennemente una importante questione.

Lo ringrazio perchè mi dà occasione di dichiarare qui ciò che già dissi al direttore dell'Istituto di belle arti di Firenze, che m'intrattene con molta sollecitudine e con molto zelo di tale argomento, ed è, che ad una scuola superiore d'architettura in Firenze si deve provvedere.

Non posso essere egualmente esplicito nel dichiararvi che farò eseguire il decreto del 1885. Anzitutto non credo che facendo eseguire quel decreto, sul quale io faccio intiere le mie riserve, soddisferei i desiderî del senatore Gadda, imperocchè egli parlava di un diploma di cui dovessero essere forniti i giovani ammessi a frequentare la scuola d'architettura di Firenze, mentre il decreto del 1885 non altro stabilì, che un semplice certificato.

Nè credo che farei cosa buona dando esecuzione intiera a quel decreto, perchè la gioventù scolastica che esso ha raccolto nell'Istituto di belle arti di Firenze vi si presenta senza alcuna preparazione scientifica, anzi senza alcun corso di studi seriamente fatti. Nè io vorrei pregiudicare questa questione, cioè se quella gioventù ammessa a passare dal grado inferiore al grado superiore per ottenere semplicemente un certificato, come quel decreto designava, possa essere capace di conseguire un diploma di architettura.

Accolgo volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Villari al quale si sono uniti gli altri senatori che hanno parlato.

Lo accolgo manifestando insieme il proposito che venga stabilito un apposito diploma per gli ingegneri architetti; poichè è cosa che si deve regolare nel nostro paese, ma regolare per legge.

Per ciò dichiaro che mi propongo di risolvere la questione legislativamente, presentando, più presto che mi sarà possibile, un disegno di legge sopra questa materia.

Io so che la questione è da lungo tempo agitata. A citare solamente i principali documenti, dai quali si può trarre lumi e consiglio, io

rammento le cose dette dall'onor. Villari al Congresso di Firenze nel 1875, la relazione dell'onor. Brioschi e la discussione avvenuta in questa Assemblea.

Rammento poi il lavoro di una Commissione creata dal mio onorevole predecessore; lavoro che venne presentato alla Camera dei deputati, e non è ancora pubblicato, ma che si aggira intorno a questo argomento, e che forma esso pure un documento degnissimo di considerazione.

Per gli studi già fatti al riguardo, io opino coll'onor. senatore Cremona, che oramai sia questa una questione matura, essendochè gli uomini più competenti, e che cercano studiosamente le risoluzioni buone ed utili, si può dire che oramai si sono ravvicinati colle loro idee. Infatti, se si bada alla sostanza dei discorsi che abbiamo oggi qui inteso, tutti concludono ad un medesimo intento, che bisogna contemperare l'elemento scientifico e l'elemento artistico mediante studi superiori i quali, congiunti alla virtù di quel linguaggio che parla dai più insigni monumenti, e all'ambiente elevato, al moto operoso della vita artistica contemporanea, costituiscano quel patrimonio del sapere e facciano risplendere quella scintilla d'ispirazione senza cui il vero architetto non esiste.

In Italia abbiamo parecchie capitali artistiche: Roma, Venezia, Firenze, e altre città ancora, possono egualmente disputarsi questo vanto glorioso pel nostro paese.

Io faccio voti ed auguro a me stesso di poter presentare al Parlamento una soluzione, la quale corrisponda ai voti oggi manifestati in questa Assemblea. E sarò davvero lieto, se potrò riuscirvi, poichè accrescere il patrimonio dell'arte italiana, giovare al suo avanzamento, so che è uno degli interessi maggiori nostri. Nè è soltanto artistico ed economico, ma eziandio un grande interesse morale e nazionale. L'Italia nostra nei giorni delle sue sventure ha parlato a tutto il mondo ed ha conservato le simpatie di tutte le nazioni mercè dell'arte; l'Italia nostra, nonostante tutte le divergenze politiche, possiede una favella colla quale tocca i cuori di tutti i popoli, una favella contro la quale non si possono alzare nè le barriere delle dogane, nè i risentimenti politici, la favella del genio e dell'arte. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno

presentato dal senatore Villari, come conclusione di questa discussione:

« Il Senato invita l'onor. ministro della pubblica istruzione a risolvere, al più presto possibile, la questione delle scuole di architettura, dando ad esse il loro assetto definitivo ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Il signor ministro già ha dichiarato che lo accetta.

Prima di porlo ai voti do là parola al senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io, come interpellante, debbo esprimere se mi trovo soddisfatto delle dichiarazioni e delle promesse del signor ministro. Io lo ringrazio di quanto ha detto, e ringrazio anche i miei ottimi colleghi che hanno voluto appoggiare il concetto informativo della mia interpellanza.

Però mi permetto una breve osservazione sopra una questione piccola a fronte dell'argomento generale che riguarda l'arte e che i miei colleghi hanno sollevato altamente.

Intendo accennare a quei giovani che col l'anno attuale, ultimando il corso inferiore, si troveranno nella condizione di non poter procedere al corso superiore.

L'onor. ministro è stato più ostile al decreto del 1885 di quello che lo fosse il suo antecessore; la cosa è naturale perchè l'antecessore era l'autore del decreto. Però anche il suo antecessore aveva detto che il decreto andava corretto. Oggi il signor ministro dice che il decreto non va ulteriormente applicato, ma vuole provvedere radicalmente a quest'importante argomento dell'insegnamento artistico con un provvedimento legislativo.

Ora io vorrei pregarlo a fare in modo, per quanto da lui dipende, - perchè comprendo anch'io che una gran parte dell'attuazione non sarà nelle sue mani, ma in quelle del Parlamento -; però, per quanto da lui dipende, lo pregherei, ripeto, di fare in modo di arrivare in tempo coi provvedimenti per tutelare quei giovani i quali si troveranno, colla fine dell'anno corrente, nella accennata condizione.

Il signor ministro ha già detto che quelli di loro che saranno in grado di potere entrare in questo insegnamento vi saranno ammessi.

Io quindi, parlando a nome di questi giovani che potranno essere in grado di entrare in quell'insegnamento, faccio voto che il provvedimento venga entro l'anno corrente, onde al nuovo anno sia loro possibile progredire. Diversamente noi avremmo verificato anche oggi quel solito proverbio, che, per volere il meglio, perdiamo quello che si ha.

Ora noi abbiamo una scuola che è niente cattiva, e per farla buonissima, voi la distruggerete. Io vi ripeto, attuate al più presto possibile questo provvedimento che avete promesso.

Io spero (non osando mettere un vincolo di tempo, nè lo potrei), spero, dico, che il provvedimento di cui abbiamo parlato venga emanato entro il corrente anno, in modo che al futuro anno la scuola superiore d'architettura in Firenze possa aprirsi completa.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io prometto al senatore Gadda di considerare la posizione di quei giovani di fronte al decreto dal quale essa trae origine. Gli prometto eziandio che da parte mia farò tutto il possibile per presentare il disegno di legge così prontamente, che, ove lo vogliano i due rami del Parlamento, possa essere discusso prima della fine della sessione parlamentare.

Senatore GADDA. Le sono gratissimo.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Desidero solo ringraziare l'onor. ministro di avere accettato l'ordine del giorno e della cortese sua risposta, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Rimane a votare l'ordine del giorno di cui il Senato ha udito la lettura.

Prego quindi coloro che lo approvano a volersi alzare.

(Approvato).

L'interpellanza è esaurita.

Seguito della discussione del progetto di legge « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 8).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sul deferimento alla Cassazione

di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

Prego l'onor. senatore segretario Verga a dar lettura dell'art. 5.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 5.

Con decreto reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale della Corte di cassazione di Roma, e quelle a cui deve essere ridotto il personale delle altre quattro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionari d'ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti, senza distinzione di carriera, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità dal grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione: e finchè il personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Calenda propone un emendamento così concepito:

Art. 5.

Con decreto reale, da pubblicarsi almeno un mese prima dall'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale *delle sezioni di Cassazione di Roma, e delle altre quattro Corti di cassazione.*

Quando si verifichi il caso preveduto nell'articolo 2, lo stesso decreto reale che ordinerà la divisione in due della sezione penale, determinerà l'aumento di personale da apportare alla pianta organica delle sezioni di cassazione sedenti in Roma. Ma, in ogni evento, il numero dei funzionari di ogni grado, e la spesa relativa, non saranno superiori alla spesa ed al numero attuale dei funzionari, compresi fra questi i con-

siglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali e i sostituti procuratori generali chiamati a far parte delle sezioni di Roma, saranno presi fra quelli delle altre Corti di cassazione; e finchè (*come nel progetto della Commissione*).

Domando se l'emendamento del senatore Calenda è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola ora spetta al senatore Calenda per svolgerlo.

Senatore CALENDÀ. Una parte del mio emendamento cade da sè, essendo stato votato l'articolo 1 come fu proposto dal ministro e dalla Commissione.

La seconda parte potrebbe essere utile od inutile secondo le dichiarazioni che vorrà fare il relatore dell'Ufficio centrale; perciocchè la dizione dell'articolo, non trova spiegazione nella sua relazione.

Quindi io potrò insistere o non secondo quello che dichiarerà il relatore.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

Senatore COSTA, *relatore*. Io mi affretto a dare al preopinante le spiegazioni che egli desidera, e spero che possano appagarlo.

Nell'art. 5 del progetto del ministro era detto:

« Con decreto reale sarà pubblicata una nuova tabella del personale della Corte di cassazione di Roma. I nuovi magistrati che dovranno farne parte saranno nominati promiscuamente fra i presidenti di sezione, consiglieri e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione, la pianta organica delle quali sarà progressivamente ridotta fino al limite da fissarsi collo stesso decreto menzionato di sopra ».

È parso all'Ufficio centrale che il significato della parola *promiscuamente* intendesse a togliere per questo grado eminente di magistratura il divieto dei passaggi di carriera, a togliere, cioè, la separazione delle due carriere del Ministero Pubblico e della carriera giudicante.

L'Ufficio centrale, apprezzando i motivi per i quali veniva fatta questa proposta, ne ha accettato completamente il concetto; non ha creduto che fosse opportuno di svolgerlo più

chiaramente e di aggiungere una condizione: svolgerlo più chiaramente, esponendolo con una frase che meglio ne spiegasse la portata e ne regolasse l'attuazione; aggiungervi una condizione che, cioè, coll'esercizio di questa facoltà non potessero essere violati i diritti della inamovibilità spettanti, a norma delle leggi vigenti, ai magistrati della carriera giudicante.

Questo fu l'intendimento del ministro, questo il proposito dell'Ufficio centrale; e se l'aggiunta, come credo, è riuscita ad esprimerli esattamente, parmi che meriti di essere approvata dal Senato.

Un altro concetto era espresso nell'art. 5 del progetto ministeriale ed era, cioè, che il personale della Corte di cassazione di Roma si sarebbe progressivamente impinguato col personale delle altre Corti di mano in mano che fosse avvenuta la diminuzione degli affari in queste ultime; concetto giusto e che l'Ufficio centrale ha accettato. Se non che, per renderlo ancora più chiaro, propone ora ed ha già rassegnato al banco della Presidenza un'aggiunta al capoverso dell'articolo medesimo, il quale riuscirebbe modificato come segue:

« I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti *in proporzione del bisogno*, senza distinzione di carriera, salvo il grado, lo stipendio », ecc.; il resto identico.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Dopo le spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale, poichè si tratta di garantire i diritti dei magistrati e non di diminuirli, trovo che ciò che abbonda non può arrecare danno, e ritiro il mio emendamento accettando la nuova dizione dell'art. 5 oggi proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Calenda, rileggo l'art. 5 coll'aggiunta proposta dalla Commissione per porlo ai voti:

Art. 5.

Con decreto reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale della Corte di cassazione di Roma, e quella a cui deve essere ridotto il personale delle altre quat-

tro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionari d'ogni grado, e la spesa relativa, non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti, in proporzione del bisogno, senza distinzione di carriera, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità dal grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione: e finchè il personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

I presidenti di sezione, gli avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino che, per effetto dell'attuazione della presente legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a norma del capoverso dell'articolo 17 della legge sulla disponibilità dell'11 ottobre 1863, n. 1500, ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di pianta o presso le sezioni civili delle stesse Corti, o presso la Corte di cassazione di Roma.

Questa disposizione si applica anche ai funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alle Corti medesime.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Calenda propone il seguente emendamento:

Art. 6.

I presidenti, ecc., *sino alla fine, mutando le ultime parole* in presso le sezioni di Cassazione in Roma.

Domando all'onorevole senatore Calenda se mantiene o ritira il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. L'emendamento cade di per se stesso in seguito alla votazione di ieri.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 6 come è stato proposto dalla Commissione; chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837.

Nondimeno i consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello che, a norma dei detti articoli, si trovassero applicati, da un anno almeno, alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti medesime finchè non ottengano promozione di grado.

I sostituti procuratori generali potranno altresì essere applicati all'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Calenda propone il seguente emendamento:

Art. 7.

Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458, serie 3^a.

Al 2° comma dire: continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti medesime o le sezioni in Roma, finchè non ottengano promozione di grado.

Senatore COSTA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, relatore. L'Ufficio centrale dichiara di accettare la prima parte dell'emendamento presentato dall'onor. Calenda e cioè l'aggiunta nella prima parte dell'articolo delle parole: e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458, serie 3^a; legge che era diretta ad autorizzare l'applicazione di un certo numero di consiglieri alla Corte di cassazione di Palermo.

L'Ufficio centrale anzi ringrazia l'onor. senatore Calenda di avere in questo modo offerto occasione di riparare ad una lacuna.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Ringrazio l'Ufficio centrale

di avere accettata la prima parte del mio emendamento. Quanto alla seconda cade da sè come le altre dello stesso genere, in seguito alla votazione di ieri.

PRESIDENTE. Allora rileggo il primo comma dell'articolo 7 così modificato:

Art. 7.

Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458, serie 3^a.

Seguono gli altri due comma che rimangono quali la Commissione li ha proposti.

Pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 8.

I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, colla cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma.

Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale.

PRESIDENTE. Su quest'articolo abbiamo l'emendamento proposto dall'onor. senatore Calenda, che consiste in questo:

Art. 8.

O sopprimere il primo comma, o modificarlo così:

Per le decisioni a sezioni unite dei ricorsi in materia civile e commerciale, quando manchi il numero di 15 votanti nelle Corti di cassazione di Napoli e di Torino, e di 11 in quelle di Firenze e di Palermo, sarà esso completato a norma dell'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Per le decisioni a sezioni unite, nel caso la sezione penale di Cassazione sedente in Roma sia stata divisa in due, si uniscono la 1^a e la 2^a penale quando trattisi di causa penale, e la civile e la 2^a penale quando si tratti di causa civile.

L'onor. senatore Calenda ha la facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Nel prendere per l'ultima volta la parola nella discussione di questa legge, io sento innanzi tratto il debito vivissimo di ringraziare il Senato dell'attenzione benevola che ha voluto prestarmi; della quale io non so trovare la ragione se non in questo: dell'essere io stato mosso a prendere così viva parte alla discussione dallo scopo unico di veder la legge possibilmente perfetta, e dal desiderio di renderle più agevole la via ad una piena approvazione in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

E se pur ieri deviai per poco da questo supremo scopo, il feci - soccorso dal presente organismo della Cassazione romana quale fu per legge costituito - per la tutela di diritti, i quali pareva a me potessero essere vulnerati, dal nuovo nome, per la prima volta ad essa dato in una legge di parziale riordinamento giudiziario. E il feci per questo solo, che la tutela di que' diritti non contraddiceva per nulla agli alti fini di questo disegno di legge; a differenza di tanti altri, o interessi o diritti, i quali pure bisogna che cedano il passo agli altissimi interessi della scienza, e della veramente buona amministrazione della giustizia.

Ho detto poi di prendere per l'ultima fiata la parola, avvegnachè le altre lievi emendazioni agli articoli da me proposte, o cadono di per sè, pel nome già ieri definitivamente imposto al nuovo supremo magistrato penale in Roma, o sono conseguenza della sorte riserbata allo emendamento di cui ora avremo a discutere; e il poco che ne rimane, senz'abbandonarle perchè una certa utilità pur l'hanno, posso interamente affidarlo alla discrezione dell'Ufficio centrale.

Io non debbo essere - come suol dirsi - più realista del re: e siccome il signor ministro, quanto alla forma si è rimesso interamente all'Ufficio centrale, così posso ben io imitarlo, perchè quelle mie emendazioni di pura forma nulla aggiungono, nulla tolgono all'economia della legge.

Rimane dunque, signori colleghi, la seconda massima questione, involuta nel progetto di legge; perciocchè ormai fu da voi risolta la prima, quella di dare al supremo magistrato penale un congegno atto a ben raggiungere

il duplice scopo: della uniforme giurisprudenza vuoi in vista del novello Codice penale, vuoi con i Codici vigenti: di un savio avviamento alla graduale riforma giudiziaria, ispirata allo intento di elevare la condizione morale dei magistrati, migliorandone a un tempo lo stato economico. E la seconda importante questione si contiene appunto nell'art. 7 del progetto ministeriale, 8 del progetto dell'Ufficio centrale, il quale io propongo o di sopprimere, o di emendare nella forma da me indicata.

Io ho debito di ringraziare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di una sua dichiarazione, per cui fu posto nettamente in sodo, che il disegno di legge ha due obbiettivi i quali non sono stretti da un *vincolo indissolubile* - è la frase proprio da lui adoperata - quello cioè del volere unificare la Cassazione in penale, e l'altro di dare un ardito passo anche nell'unificazione civile, pur essendo questa fuori dell'orbita del disegno di legge, che ha per titolo: *Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno*.

Ora, cotale aperta dichiarazione credo debba aprire l'adito ad una franca discussione, affin di vedere se il vincolo, che si è detto non indissolubile, indissolubile abbia a farlo il Senato; e se a farlo concorrano così alti principj, così grandi vantaggi, che ogni altro vantaggio, considerazione o rispetto debba ad essi cedere.

Ora, quale è il motivo per cui l'onorevole ministro, abbandonando il campo puramente penale, obbietto della legge, si fe' a chiedere al Parlamento di attribuire pure alla Cassazione di Roma la conoscenza di tutti i giudizi a sezioni riunite nelle materie civili e commerciali?

Fu proprio in lui il proposito di fare ancora un passo nella via della unificazione del supremo magistrato? - Non parrebbe in verità, avvegnachè, discutendosi il mio ordine del giorno, non si fece buon viso alla parola *unico*, da me premissa alle altre *supremo magistrato*, asserendosi non doversi vulnerare il principio dell'unico o del molteplice, e convenire lasciare impregiudicato tutto quanto l'organamento della magistratura suprema per le materie civili.

Ora, se queste furono le dichiarazioni a proposito di quel mio ordine del giorno, e se delle dichiarazioni del ministro fu preso atto nell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale,

e votato dal Senato; io non so come si possano ad esse coordinare le altre fatte dall'egregio relatore, quando disse essere questa una riforma ardita e che nettamente designa lo scopo a cui mira. Perciocchè, se cotesta ardita riforma accenna precisamente al sommo desiderio mio dell'unico magistrato supremo pure nella materia civile; essa dovrebbe scontentare quanti vogliono la perpetuazione del presente, e vagheggiano all'uopo il ritorno della terza istanza: e se a cotesto sperato ritorno dovesse essere mezzo cotale ardita riforma, che decapita le quattro supreme magistrature, e così decapitate le lascia nelle rispettive regioni - perchè, da cosa nascendo cosa, sarebbero esse il germe della vagheggiata terza istanza - non dovrebbero quei che al pari di me vogliono un tale unico magistrato supremo per tutte le materie contenziose dar voto favorevole al progetto, se l'art. 8 vi rimane.

Onde, per questo primo aspetto, a me pare che, a volere nessun pregiudizio arrecare, non convenga dare cotesto passo, che certamente vulnera, o, in un senso o nell'altro, secondo le varie speranze o timori, l'assetto definitivo della detta suprema magistratura.

E tanto più io dico che così debba essere, avvegnachè il guardasigilli, non più tardi di ieri, assumeva l'impegno di studiare colle altre, e forse a preferenza, questa riforma: onde non mi pare che debbasi proprio oggi, forse anticipando di solo un anno o due, venire affermando questo principio, il quale nell'ordine pratico non potrebbe addurre vere efficaci conseguenze, e nell'ordine giuridico certamente vulnererebbe tutto quello che si è voluto lasciare impregiudicato.

Ed aggiungerò ancora, che così il guardasigilli riteneva non indissolubile il vincolo, che nella relazione esplicativa del disegno di legge intese la necessità di dire il perchè di cotale innesto, con le seguenti parole, che per effetto del nuovo organamento della Cassazione romana « ridotta la pianta organica del personale delle quattro Cassazioni di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, nelle proporzioni corrispondenti al servizio di una sola sezione civile, tornerebbe impossibile la loro costituzione a sezioni unite negli stessi affari civili e commerciali che sono al presente di loro competenza. Indi la necessità dell'art. 7, per defe-

rire anche alla Cassazione di Roma tutti i ricorsi in cause civili e commerciali che vanno trattati a sezioni unite ».

Cosicchè io potrò dire - come il Beccaria diceva, per una questione tanto più della presente grave - se potrò dimostrare che non è impossibile tenere i giudizi a sezioni unite a Napoli, e in tutte le altre Cassazioni, col personale che ivi rimarrà, e non essere quindi necessario deferirli alla Cassazione di Roma; avrò dimostrato fallace la ragion movente della proposta, e la necessità di sopprimere il disputato art. 8.

E la dimostrazione, che non fu per vero contraddetta da nessuno, quella dimostrazione io l'ho già fatta nella discussione generale, e l'ho fatta sotto un doppio aspetto. L'ho fatta sotto l'aspetto della pratica necessità da cui non si può prescindere, e sotto l'aspetto della legge vigente, la quale per un quarto di secolo ha governato i giudizi a sezioni unite in tutte le quattro Cassazioni del Regno.

Dico pratica necessità, imperocchè, comunque si pensi, non si potrà non convenire meco che, sottratti alle Cassazioni locali i consiglieri che ora attendono ai giudizi penali - e non sono più di sette a Napoli, dove pure è massimo il lavoro della sezione penale - tutto il resto, che ora intende al lavoro civile, dovrà pure restarvi, se nulla pel civile s'immuta. Ed in Napoli ce ne rimarranno quindici, oltre i due presidenti; e così a Torino; e Palermo e Firenze non ne avranno meno di 12 e di 8, quanti ne furono loro assegnati coll'ordinamento del 1865; e tutte le Corti avranno tanto numero residuale di votanti quanto basta pei giudizi a sezioni unite con 15 o con 11, secondo l'*organico presente*, in conformità dell'art. 285 della detta legge di ordinamento giudiziario.

E non faccia maraviglia che, pur sottraendo ad esse i consiglieri addetti al penale, resti alle dette Corti di cassazione un numero di magistrati identico, o poco meno, di quelli segnati dall'*organico* per ambo le sezioni, la civile e la penale; avvegnachè in grazia del nostro rito giudiziario quel numero, in progresso di tempo, apparve insufficiente al disbrigo del cumulo enorme di affari che venne dovunque - massime a Napoli e a Torino - formandosi, e fu mestieri *dovunque* accrescerlo ricorrendo alle *applicazioni*.

Basti dire che a Torino - e potrà farne fede con me l'Eula qui presente - furono dissepoliti ricorsi civili giacenti da quindici anni, quando si potè ravviare con celerità il servizio civile: e a farlo, non bastando i pochi consiglieri di appello già applicati, fu necessità, creare ivi un'altra sezione temporanea; ricorrere all'applicazione di 30 fra consiglieri e sostituiti procuratori generali di appello per purgare, mi si passi la frase, quella novella stalla di Augia, della gran massa di carta che la ingombrava.

Se dunque non si voglia rinnovare un triste passato, e disordinare il ramo civile, non peranco ravviato in tutte le Cassazioni - quella di Palermo informi - si dovrà assolutamente ad esse lasciare tal numero di consiglieri che basti a tenere udienza in ciascun giorno; al che occorre un *turno* doppio che presti servizio alternato per tre udienze ciascuno, e quindi un numero di consiglieri che basti alle sezioni unite, riunendosi all'uopo i due *turni*: con questo spiccato vantaggio, che saranno *tutti* magistrati adusati non che alla scienza, anche alla pratica del diritto nelle civili discipline, quale non si ha se i 15 si completino con magistrati cultori delle discipline penali. Onde, la impossibilità, che costituisce il movente dell'art. 8 della legge, non esiste.

Che se pure il numero preciso di 15 non si raggiunga, e neppure quello di 11, per infermità od altra ragione, soccorre, il ripeto, la legge organica tuttora vigente, che consente completare il numero coi presidenti di sezione della Corte d'appello.

Ed ora io dico, se con tanta peritanza, pel grande desiderio di riuscire, il Governo si è affacciato a questa riforma, ed ha voluto sgombrarle la via, restringendola a quel tanto che non poteva dar luogo a dubbi, in vista specialmente del nuovo Codice penale; oh! qual bisogno vi era di cotale eccezionale disposto, il quale sconfinava dal campo assegnato alla legge; non è assolutamente necessario; e crea i disagi materiali e morali gravissimi, già nella discussione generale accennati, e che vanno oggi appena ricordati?

Signori senatori, ci sono talune cose le quali sentir si possono, non già dimostrare. Onore, decoro, prestigio, subordinazione, son cose da tutti intese, e nessuna parola varrebbe a dirne più di quello che è già nel comune sentire.

Onde lascio giudici voi, se le quattro Corti di cassazione restino supreme, quali pur si afferma che sono; e non invece degradino e soffrano una diminuzione di capo quando - come si fa per l'art. 8 - si dica loro: il giudizio vostro non sarà l'ultima parola della lite: potrete censurare sì, e cassare le sentenze delle Corti e de' tribunali che a voi sottostanno; ma, sappiatelo, essi, i censurati (e dico essi perchè il rinvio della causa, pel minor dispendio delle parti, si fa ad altre sezioni delle stesse Corti, degli stessi tribunali), saranno liberi di respingere la vostra censura, liberi di riaffermare la opinione censurata; ma non voi, nella vostra serena coscienza e col concorso de' lumi di tutti i componenti il collegio supremo, riesaminerete il loro pronunciato, e sceglierete tra il vostro e il loro, ma sarà un vostro *eguale*, sarà un'altra Corte di cassazione, assolutamente a voi straniera, che avrà da giudicare voi e gli altri; e forse farà plauso all'opera loro e censurerà voi che di quella vi elevaste a censore!

Questo è l'effetto di cotesto disputato art. 8. Dite voi, se per esso non si scrolla il prestigio di un collegio che si vuol conservare, e con esso quel freno morale che è così vital parte in ogni umana azione, eccitando - sotto le apparenze della pienissima libertà del pensiero - lo spirito di ribellione e d'insubordinazione alla autorità di chi si presume abbia scienza e miglior pratica nel giudicare!

E dico insubordinazione, perchè io so la società poggiare sopra due fondamentali cardini, il principio di libertà e il principio di autorità: l'uno che ne fa pienamente liberi del nostro pensiero, del nostro volere; l'altro che questo sommette, perchè non sconfini ad altrui danno o iattura, al morale freno derivante dalla legge, o dal prestigio che circonda talune categorie di persone, taluni corpi morali, investiti, per la virtù e sapienza loro, di alte funzioni di Stato. Ora egli è certo che, al presente, i magistrati di rinvio, pur liberi del loro giudizio, valutano le sentenze del magistrato supremo, che ha cassate le loro, con quella reverenza che ad uomini reputati espertissimi del diritto è naturalmente dovuta; e nel dubbio s'inclinano piuttosto ad accettare il responso, che a ribellarglisi.

Ma il dubbio oramai più non sarà possibile, di contro specialmente alle sollecitazioni della parte soccombente in Cassazione, già vit-

toriosa nel giudizio di appello; la quale si studierà per ogni miglior guisa porre in risalto davanti i giudici di rinvio tutto il buono che era, o appariva, nel giudizio de' loro *eguali*, de' colleghi del *medesimo* corpo giudiziario, ispirati pur essi ai supremi fini della giustizia; e i nuovi giudici riprodurranno il pronunciato messo nel nulla dalla Cassazione, confortati a ciò dal pensiero che danno alla perfine non sarà per la scienza un ultimo esame, e da un altro ancora - ascoso in fondo all'animo - essere pure bello vedere il censore censurato.

E così il predicato vantaggio della scienza, e quell'altro ascoso sentimento si muteranno in novo tormento pei cittadini; perciocchè i quindici o sedici giudizi dell'oggi a sezioni unite, saliranno domani a parecchie centinaia; e si saranno cresciuti i dispendi, e le cure ai litiganti creando quasi un *quinto normale* grado di giurisdizione per la decisione delle liti, le quali sono la rovina, il flagello della società civile, massime della società nostra.

E dico: avrete aggiunto senza alcuna necessità cotesto nuovo, grave, materiale disagio ai già moltissimi ed irreparabili che l'ordinamento dei giudizi presenta, pure alle parvenze sue così logico, così semplice. Che di più facile invero, che di più apprensibile a tutti, di un organismo, che i fatti controversi affida ad un primo esame; e dal giudizio dato permette richiamarsi al più dotto magistrato di appello il quale, meglio istruita la causa, definitivamente la giudica; e, soltanto quando ci sia stata una chiara violazione di legge, fa provocare al magistrato supremo che, ove davvero la rinvenga, annulla la sentenza, e rimanda la causa per novello giudizio? Il sistema appare semplice e spedito.

Ma pure quanto è dall'apparenza la realtà diversa! Per effetto di una disposizione, che è nel Codice di procedura oggi vigente, tutte le sentenze non definitive, prima non appellabili, sono divenute appellabili; e da tutte le sentenze di appello - riguardino la competenza, o la istruzione, o la definizione ultima della controversia - è data facoltà di produrre ricorso in Cassazione: onde in ogni causa si ha possibilità di due o tre ricorsi per Cassazione, di due o tre *arresti* così detti di annullamento; di due o tre rinvii; e in talune si contarono sino a quattro e a cinque le sentenze di Cassazione e

le conseguenti in rinvio: e così i poveri litiganti sono rimandati da un magistrato all'altro, per avere - Dio sa quando! - il responso della giustizia. Ed un altro guaio si aggiunse - ma fu necessità di cose, e di tempo - ai tanti apprestati ai litiganti dal nostro rito giudiziario. Quale? La legge del 31 marzo 1877 che giustamente deferì - togliendoli al Potere amministrativo - alla Corte di cassazione di Roma, e solo ad essa non pure alle altre, i conflitti di attribuzione.

Ora sapete qual'è la conseguenza di questa nuova necessità politica e giuridica? La conseguenza è questa: che, quando la causa sarà già stata dibattuta in prima e seconda istanza, ed è in Cassazione, e si aspetta il responso che definitivamente risolva la contesa, ecco all'ultima ora, all'ultimo istante, nel momento delle arringhe alla udienza, basta che una delle parti, cui possa premere, sollevi la eccezione d'incompetenza del Potere giudiziario perchè la Cassazione debba sospendere il giudizio e rinviarlo alla Cassazione di Roma per la risoluzione del conflitto. E le parti debbono colà recarsi; provvedersi di altri difensori; e - dibattuta la causa, e respinta che sia la eccezione d'incompetenza - ritornare a Torino, a Firenze, a Napoli, a Palermo, perchè la Cassazione regionale giudichi su tutti gli altri motivi del ricorso riflettenti il merito della controversia.

E quando poi questa pronunci lo sperato annullamento, eccoti il magistrato di rinvio a disaminare da capo tutta la causa; e, se resiste all'opinione della Cassazione, ecco bello e pronto un altro ricorso per la Cassazione a sezioni unite. Ma se, oltre alla questione prima dibattuta, la Corte di rinvio avrà pure risolta una questione novella; ecco la necessità di ricorrere oltre che alle sezioni unite, anche alla sezione civile pel *primo* esame della detta nuova questione: ed ove per cotesta parte sia la sentenza di nuovo cassata; ecco ancora un rimando della causa ad un'altra Corte di appello, e così via seguendo. Ma intanto oggi almeno è la stessa Cassazione che giudica il ricorso, e nella udienza medesima, prima a sezioni riunite, poi nella sezione civile; domani, se passi l'art. 8 così come è scritto, il giudizio dovrà farsi prima a Roma a sezioni unite, poi rifarsi a Palermo, Napoli, Firenze o Torino, alla cui Cassazione per ragione di territorio spetta decidere le nuove

questioni, portate per la *prima* volta alla cognizione del magistrato supremo.

Ecco, o signori, la dolorosa *via crucis* dei litiganti, che noi dolorosissima renderemo, senza necessità, con cotesto articolo. Dolorosa davvero; dacchè or non trattisi di delinquenti trattenuti in carcere, studiosi di sottrarsi quanto è da loro alla condanna avuta, ma di onesti cittadini che chiedono il diritto loro: i quali, per vederlo riconosciuto dai magistrati, noi costringiamo a correre l'Italia da un capo all'altro, con cura e dispendi gravissimi; e ciò per un provvedimento che è straniero all'indole della legge che discutiamo, intesa sola alla unificazione della suprema magistratura nelle materie penali.

Signori, ho parlato come l'animo entro mi dettava; perchè questa riforma, che io vagheggio con tutte le forze dell'animo mio, bramo vederla entrare in porto, col massimo decoro di questo alto Consesso. Oggi qui non agitasi una questione politica; non si vuol provvedere ad interessi lievi e transitori; non si dibatte una legge di finanza da riguardare secondo le contingenze del momento e con grande deferenza al giudizio del Governo e della Camera elettiva; si discute invece una legge organica definitiva di un gran corpo giudiziario, di una legge di riordinamento che sarà il sostrato di ulteriori riforme.

E quando mai potrà il Senato esercitare l'azione sua sapiente e moderatrice, se non è nella discussione di questa legge, col farle raggiungere tutto il fine cui il Governo indirizzava, ma scongiurando ad un tempo i danni gravissimi, morali e materiali, che di questo articolo sono la inevitabile conseguenza?

Scarso è il valore della parola mia; ma fu certo essa ispirata al proposito di voler la legge perfetta; capace di raggiungere quegli alti suoi fini nel modo più pieno, e come pur non potrà; e volerla purgata dalla sua menda più grave, acciò - corredata dal suffragio pressochè unanime del Senato, uso ad ispirarsi nelle sue deliberazioni ai soli altissimi nazionali interessi - nel secondo ramo del Parlamento si spunti innanzi ad essa la possibile coalizione dei minori interessi, i quali potranno farsi arma a combatterla degli scopi non per essa raggiunti, degli interessi locali o personali

senza reale pubblico vantaggio lesi, e dei maggiori danni che sarà per addurre.

Io non so se il guardasigilli troverà colà facile e piana la via, glielo auguro; e spero ad ogni modo che smetta colà la tenacia sua, e alleggerisca in tempo la nave, pur di farla entrare in porto.

E quando ciò avvenga, darò ben volentieri allora - astenendomene oggi se resti cotesto art. 8 - favorevole il voto alla legge emendata, pur deplorando che dell'emenda abbia il Senato ricusato la iniziativa.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Riberi.

Senatore RIBERI. Signori senatori, io potrò forse essere giudicato ardito perchè intervengo in una discussione nella quale hanno già preso parte insigni giuristi, eminenti magistrati, e tanto più che prendo la parola per rispondere pel primo alle argomentazioni di un valente oratore circa l'art. 8 del disegno di legge che pare sia il vero campo della battaglia.

Tuttavia io spero che il Senato vorrà concedermi alcuni minuti di tempo per esprimere la mia modesta opinione.

E mi sia lecito di premettere che di quasi tutti i progetti di legge si potrebbe affermare ciò che disse il poeta latino degli uomini: *Vitiis quisque premitur, optimus ille est qui minimis urgetur*.

Non è possibile, o è quanto meno molto difficile, che un disegno di legge, specialmente se concerne radicali riforme, organizzazioni di servizi ed uffizi, circoscrizioni amministrative o giudiziarie, non leda qualche interesse locale o personale, e non dia luogo a qualche inconveniente.

Ma le riforme, o signori, non si farebbero mai se questi inconvenienti dovessero essere un ostacolo alle medesime, ed io penso che neppure si sarebbero raccolte le sparse membra della patria nostra in una grande unità qualora si fossero dovute rispettare tutte le secolari tradizioni, tutti i grandi interessi di importantissime regioni e di illustri città.

L'onor. senatore Calenda ha osservato che il Senato nelle sue sedute precedenti ha dimostrato di voler lasciar impregiudicata la questione della Cassazione unica o delle Corti di terza istanza e che gli pareva che l'art. 8 possa invece vulnerarla.

Io, in verità, e me lo permetta l'illustre senatore Calenda di dirglielo, io avrei potuto capire che si fosse fatta questa osservazione da coloro i quali osteggiano l'istituto della Cassazione unica; ma mi sorprende che questa obiezione si ponga innanzi da lui, il quale nel primo suo discorso si è fatto caloroso propugnatore del sistema dell'unicità della Corte di cassazione, da lui che ha perfino proposto un ordine del giorno col quale invita il Governo a presentare senza ulteriore indugio un progetto per la unificazione del supremo magistrato anche in materia civile e commerciale.

Ma, ad ogni modo, io credo che il Senato che già, come ricordò il senatore Manfredi, discusse alcuni anni or sono a fondo la questione, e votò un ordine del giorno favorevole alla Cassazione unica, il Senato che ha udito le dottissime considerazioni che furono svolte dall'illustre senatore Pessina e da altri precedenti oratori, che tutti, eccetto un solo, desiderano l'unicità della suprema magistratura, debba di buon grado accogliere una disposizione, la quale sia un avviamento, un passo verso l'unificazione della Corte di cassazione, che è una novella espressione, un complemento dell'unità nazionale, sebbene per gravi e temporanee circostanze politiche non possa ancora essere attuata.

L'onor. senatore Calenda disse che non ammetteva l'art. 8, perchè a suo avviso non è punto necessaria la disposizione che in esso si contiene.

Io, invece, o signori senatori, ho la modesta ma profonda convinzione che l'art. 8 è un logico, necessario corollario degli articoli che sono stati precedentemente votati.

L'art. 25 dell'ordinamento giudiziario dispone che la Corte di cassazione si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali, e l'art. 127 dice che la Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di 7 membri, e che mancando in una sezione il numero dei votanti, vien completato dai consiglieri dell'altra sezione, che per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari non minore di quindici.

Ora, se si sopprime una delle sezioni, io, in vero, non vedo come possa più aver luogo un giudizio a sezioni riunite. Il senatore Calenda

afferma però che si può rimediare facilmente alla mancanza dei consiglieri di Cassazione, applicando il disposto dell'art. 285 dello stesso ordinamento giudiziario; cioè egli crede che si possano chiamare secondo l'ordine di anzianità a comporre il numero richiesto per le sezioni riunite, i presidenti di sezione e in caso di mancanza o d'impedimento i consiglieri d'appello che non abbiano preso parte nella causa a decidersi.

Io dico, avanti tutto, con franchezza, che non so comprendere, come, parlandosi di tutelare, per quanto è possibile, il prestigio, l'autorità della Corte suprema si possa, quando non ci sia un'assoluta necessità, sottoporre la prima decisione di questa stessa Corte a consiglieri di grado inferiore che potrebbero essere membri della Corte d'appello che non ha creduto di acquetarsi al pronunziato della Cassazione.

Anche l'art. 71 dell'ordinamento giudiziario prevede il caso in cui nelle Corti d'appello venga a mancare il numero necessario dei magistrati per giudicare, e dispone che in mancanza di essi è chiamato a supplire il presidente del tribunale civile e correzionale, o l'anziano dei vicepresidenti, rimanendo però sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al corpo della Corte. E perchè quest'ultima disposizione?

Perchè si riconobbe che non si doveva alterare l'ordine delle giurisdizioni, perchè sarebbe sconveniente che più membri estranei alla Corte d'appello potessero giudicare delle sentenze stesse che emanano da una autorità inferiore alla quale essi pure appartengono; quindi per la stessa ragione non dovrebbe ammettersi l'intervento nelle sezioni a classi unite di più consiglieri della Corte d'appello.

Si è altresì osservato che a termini del ricordato articolo 285 può bastare per le deliberazioni a classi riunite, il numero di undici magistrati, come appunto ora avviene nella Corte palermitana ed in quella di Firenze. Ma, o signori, coloro che vogliono che vi sia una assoluta eguaglianza fra tutte le Corti di cassazione non dovrebbero chiedere che si aumentassero invece la diseguaglianze che già esistono e non dovrebbero mai desiderare che le Corti di cassazione di Torino e di Napoli, che finora hanno giudicato con 15 membri a classi riunite, potessero d'ora innanzi giudicare con solo;

undici voti, e tanto più che la Corte suprema di Roma continuerebbe a sua volta a pronunciare i giudizi a sezioni riunite col numero non minore di 15 membri.

Ma forse avrà potuto fare impressione sul Senato una considerazione dell'onor. senatore Calenda, che, cioè, si potrebbe collo stesso personale che rimarrebbe, dopo soppressa la sezione penale delle Corti regionali, pronunciare sulle sentenze del magistrato di rinvio.

Io però penso che questo personale allora solo potrebbe essere sufficiente quando si continuasse a mantenere l'applicazione di consiglieri di Corte d'appello alle Corti di cassazione.

Ho detto già prima che mi permetteva di parlare con franchezza, della quale domando venia.

Io comprendo che vi possano essere alcune urgenti necessità temporanee che possano permettere di ricorrere a questo sistema di applicare consiglieri d'appello.

Ed è perciò che voterò l'art. 9 del disegno di legge, ma sostengo che non si potrebbe ammettere di regola che si possa supplire alla mancanza di membri di una Corte suprema coll'applicazione di consiglieri della Corte d'appello; e aggiungo che ho sempre visto male che consiglieri, i quali alcune volte sono di grado meno anziani di quelli che hanno estesa o votata la sentenza denunciata in Cassazione, siano temporaneamente elevati a giudici supremi, e chiamati a criticarle, ad annullarle.

Se quindi non si può ammettere l'applicazione di consiglieri d'appello, salvo nel caso di una temporanea necessità, è evidente, io ripeto, che sottraendo alle Corti regionali il numero dei consiglieri che compongono le sezioni penali, non è più possibile (e tanto meno nelle Corti di Firenze e di Palermo) che possa aver luogo una deliberazione a classi riunite, e che si deve accettare l'art. 8, a meno che si voglia emendare il Codice di procedura penale.

Ed io confesso che vi sarebbero molte ragioni per abolire il giudizio così detto di rinvio. E, infatti, se la Corte di cassazione è istituita allo scopo di mantenere l'esatta osservanza delle leggi, se la Corte appunto si chiama suprema perchè è superiore a tutte le altre autorità giudiziarie, io non vedo perchè, riconoscendo essa che l'autorità giudiziaria inferiore ha violato una disposizione di legge, non debba avere applicazione la disposizione dell'art. 593 del Co-

dice di procedura civile, cioè io non vedo perchè non si debba rinviare la causa all'autorità inferiore, ma facendo obbligo a quest'autorità di uniformarsi alla decisione della Corte suprema sul punto di diritto che essa ha giudicato, precisamente come si fa quando viene decisa una questione dalle classi riunite. Non vi pare, infatti, signori senatori, che ci sia qualche cosa di strano in questo, che dopo che una Corte suprema, giudicando di una sentenza di un tribunale, ha detto: Voi, giudici del tribunale, avete errato, voi avete violati (come ho letto in alcune decisioni) i principî elementari della materia, - il tribunale di rinvio a sua volta dica: Siete voi, magistrati della Corte di cassazione, e non è il tribunale che ha errato; siete voi, e non i giudici del tribunale che hanno disconosciuto le disposizioni della legge?

Io quindi capisco che questo istituto del *rinvio* potrebbe essere soggetto di una riforma; ma siamo noi forse oggi chiamati a discutere una riforma del Codice di procedura civile? Certo no. Quindi, finchè questa importante modificazione che può dar luogo a gravi discussioni non si fa, sino a che l'istituto del giudizio a classi riunite rimane, bisogna esser logici, e, se si aboliscono le sezioni penali, è necessario votare l'art. 8.

Mi pare che l'onor. Calenda, nel terminare il suo ragionamento abbia anche detto, che bisogna rispettare l'autorità morale delle Corti regionali, e che con questo articolo si fa loro subire una specie di *minutio capitis*, si viene a togliere ad esse una parte del loro prestigio.

Io in verità non sono di questo avviso.

La sezione civile in Roma non sarà forse anche essa sottoposta, come tutte le altre sezioni civili di Cassazioni regionali, al giudizio delle classi riunite?

Precisamente come tutte le altre. Vi sarà una perfetta eguaglianza. Se anche la sezione civile di Roma può vedere annullata una sua sentenza da una decisione a sezioni riunite, perchè dovrebbero essere offese le altre Corti regionali, se sarà pure annullata taluna delle loro sentenze? Se voi temete che l'annullamento di una sentenza scemi il prestigio della Corte, allora per esser logici bisogna annullare, come ho detto, questa istituzione del giudizio a classi riunite.

Mi si potrà osservare che taluni membri che hanno composta la sezione civile della Corte

di Roma potranno intervenire nel giudizio a sezioni riunite; ma che importa?

Mi pare che l'onor. Calenda ieri, discutendosi il primo articolo, e sostenendo che non era ancora istituita in Roma una Corte di cassazione, e che soltanto vi erano sezioni di Cassazione, dicesse che tutti i membri delle Corti di cassazione debbono considerarsi quasi membri della stessa Corte e della stessa famiglia, che hanno tutti lo stesso grado. Del resto, teme forse l'onor. Calenda che la Corte di cassazione di Roma, che può anche mutare i suoi membri per ragioni che tutti sanno, non avrà altissimo il rispetto verso le altre Corti, e che, per quanto le sue oneste convinzioni glielo permetteranno, non procurerà di tutelare il prestigio del supremo magistrato delle altre sezioni? Che essa non senta tutta l'influenza della solidarietà?

L'onor. Calenda aggiunse che le cause sottoposte al giudizio delle sezioni riunite sono poche: tredici, cioè, cinque a Napoli, sei a Palermo, due a Torino.

Ma questo sarebbe un argomento per provare che l'inconveniente cui si accennava è molto lieve, e che quindi non varrebbe la pena di disapprovare un utilissimo disegno di legge, interrompere forse o almeno ritardare l'opera attiva, intelligentissima e feconda graduale delle grandi e desiderate riforme a cui attende l'on. ministro, solo perchè queste poche cause verrebbero deferite alla Corte di Roma.

Io del resto sono d'avviso che il provvedimento di cui all'art. 8 produrrà un benefico effetto, che cioè, ben lungi dall'accrescere il numero delle cause, lo diminuirà, e ne dico la ragione.

Perchè, o signori, si spesso si ricorre alla Corte di cassazione, anche quando si sa che essa ha già una giurisprudenza nel senso deciso dalla sentenza che si denuncia? Perchè essendovi una dissonanza di giurisprudenza fra le diverse Corti di cassazione del Regno, si spera sempre che, invocando le decisioni di altra Corte, si possa far mutare la giurisprudenza di quella alla quale si ricorre.

Se invece, nelle ardue controversie che possono dar luogo a pronunziati a sezioni riunite della Cassazione di Roma, verrà, nel breve giro di alcuni anni, ad affermarsi un'unica giurisprudenza sui punti difficili e controversi,

è facilissimo in questo caso che vengano, come ripeto, anzichè ad accrescersi, a diminuirsi i ricorsi.

Del resto, per terminare, perchè ho già abusato troppo della benevolenza del Senato, io vedrei in questa disposizione di legge anche un altro beneficio.

Io non ho l'onore di essere magistrato, ed ammetto che questi per lungo esercizio del loro ministero acquistino certe virtù che forse sarebbero difficili per altri uomini, la virtù cioè d'essere imparziali, indipendenti di spirito, ed anche quella a cui accennava l'illustre presidente della Cassazione romana nel primo giorno di discussione di questa legge, che cioè essi, che hanno sempre lo sguardo intento alla giustizia, non saprebbero ostinarsi in un errore.

Ma, o signori, il confessare un errore è sempre un sacrificio; e l'uomo è così fatto che la mente accoglie molto più volentieri quegli argomenti i quali valgano a risparmiar il sacrificio, anzichè quello che quando l'animo non fosse preoccupato lo condurrebbe ad un giudizio diverso da quello erroneo prima manifestato.

Ebbene, io sarei lietissimo, lo ripeto, che ammesso l'istituto del giudizio a classi riunite, dovendo ritornar la causa alla decisione della Corte suprema, dovessero decidere coloro che non hanno preso parte alcuna nella causa. È possibile che ciò si ottenga anche nella Corte di cassazione di Roma? Forse lo si potrebbe, ma certo è che questo beneficio, per me grandissimo, si potrebbe intanto avere nella maggior parte del Regno d'Italia.

Io non temo quella indipendenza, quella insubordinazione, alla quale accennavano l'onorevole Calenda ed altri oratori, nei magistrati inferiori.

Esso (se pure non ho frainteso) ci disse: Quando questi sapranno che la Corte di cassazione regionale non ha detto la ultima sua parola, quando sapranno che c'è ancora al disopra di essa la Corte di cassazione di Roma, facilmente si ribelleranno. Ma non sono questi giudici inferiori, o signori senatori, anche essi veri magistrati? E volete voi, dal momento che avete in vigore questa istituzione del rinvio, volete voi che questa non sia una cosa seria? Volete voi lamentarvi se i giudici a cui rinviate la causa pronunciano liberamente secondo la loro convinzione? Se chia-

mate insubordinazione del magistrato inferiore il suo giudicato che non si uniforma alla massima di diritto della Corte suprema, perchè la legge conserverebbe il dispendioso giudizio di rinvio?

Del resto, se mai le disposizioni dell'art. 8 del disegno potessero costare qualche sacrificio, a chi lo si chiederebbe? Forse ad uomini volgari? No, lo si domanda a magistrati, a sacerdoti della giustizia, lo si domanda a uomini che hanno il cuore nobilmente educato alle più grandi virtù, i quali non potrebbero certamente non posporre tutte le considerazioni locali e personali all'elevato intento di conseguire nell'amministrazione della giustizia un utile scopo, perchè io credo che anche essi siano convinti, come lo sono tutti gli eminenti magistrati che hanno splendidamente parlato in questa discussione, che è indispensabile cosa che l'unità della giurisprudenza, per quanto è possibile, accompagni l'unità della nuova legge, la quale pur essa è rivolta a completare l'unità politica della grande patria italiana. « È ciò non fia d'onor poco argomento ».

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io ho poche e brevi osservazioni da fare sull'art. 8, perchè l'onor. Calenda ha, con la nettezza della sua mente e con la lucidità della sua parola, censurato pienamente quell'articolo.

Ed a me sembra che desso sia fra tutti gli articoli del progetto di legge il più importante, giacchè desso costituisce la Cassazione di Roma, Cassazione unica in Italia in un'altra materia oltre la penale, cioè in quella dei ricorsi reiterati per gli stessi motivi, da decidersi a sezioni riunite, ed in tal modo eleva la Cassazione di Roma al grado di Cassazione di tutte le Cassazioni del Regno.

Ecco quello che opera l'art. 8. Desso dispone, che nel caso di conflitto e di divergenza tra una sezione della Cassazione regionale e le Corti di appello di sua dipendenza, non sarà più giudice supremo l'intera Cassazione regionale, ma la Cassazione di Roma.

E questa è, o signori, a mio avviso, la più grave riforma, che mira a compiere la legge che ci si propone.

Ed a me pare che qui stia il vizio radicale della legge, giacchè oggi, col regime che si-

nora ci ha governato, quando havvi conflitto fra la Corte di appello e la Cassazione locale, perchè la Corte d'appello in linea di rinvio si ostina nella teorica adottata dalla sua precedente consorella, attualmente nel caso d'un secondo ricorso, si va dinanzi alla stessa Cassazione, la quale pronuncia a sezioni riunite, cioè con *quindici membri*, e rinvia dinanzi ad una terza Corte d'appello; la quale, volente o nolente, contro anco la coscienza dei suoi membri, è obbligata a decidere in conformità dell'arresto supremo della Cassazione unita.

Io non farò l'encomio di questo sistema, che è un'altra anomalia dell'attuale istituto della Cassazione, che lo trasforma in una posizione intermedia tra il magistrato ed il legislatore, che annulla il magistrato di secondo rinvio, e lo condanna ad essere un organo passivo della giustizia, togliendogli le sue convinzioni e la sua coscienza di magistrato.

Ma non è questo il momento per discutere questa questione.

Però mi permetterete che io dica, che l'articolo 8 è una riforma inutile, anzi dannosa; giacchè eravi nelle nostre leggi un articolo che più adeguatamente provvedeva al bisogno, anche nel caso istesso dell'attuale riforma della Cassazione, ed era l'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario; il quale articolo, nel caso in cui non vi fossero nelle Cassazioni regionali i quindici membri per le sezioni riunite, autorizzava la Corte di cassazione a pronunciare con 11 membri, non scelti neanche nella sezione penale, ma occorrendo, anche fra i magistrati dell'ordine civile.

Ed è questo un ordinamento migliore di quello oggi propostovi coll'attuale progetto di legge. Ed io vi chiedo un momento della vostra attenzione su questo tema.

Io non sono propugnatore della teoria del Bertham del magistrato unico, quantunque dessa abbia per sè il voto di giurisperiti di alto senno e di profonda esperienza; perchè si è da essi ritenuto che la sentenza vera e più adeguata a giustizia è quella che porta la firma di un solo magistrato, che ne abbia la totale responsabilità dinanzi alla sua coscienza e dinanzi all'opinione pubblica; e che, al contrario, la sentenza la quale ha molte firme, non vincola che solo per frazioni la coscienza di coloro che l'hanno

emessa; e la responsabilità divisa cessa di essere una vera responsabilità.

Però vi dichiaro francamente, che ciò nonostante io propugno la magistratura collegiale. Però di collegi ristretti, che non si trasformino in piccole assemblee giudicanti.

Un collegio di quindici membri è un'assemblea che mal si attaglia ad un buono ordinamento giudiziario. E fo un appello a coloro che reggono i vari collegi giudiziari, a coloro i quali siedono tra noi e si sono trovati nel caso di presiedere una Cassazione a sezioni riunite; e chiedo ad essi se pare loro che un collegio di quindici membri sia un metodo adeguato per risolvere le grandi giuridiche questioni che ivi si agitano, e per dirimere i conflitti di pareri e di dottrine surte tra le Corti d'appello e la Cassazione.

Certo in così numerosa falange di magistrati molte opinioni nascono, molte se ne discutono, e si finisce spesso per decidere per via di compromessi e di transazioni tra le varie e disparate opinioni, e si procede non di rado con uno spirito di eclettismo, che sta bene forse in altra sede ed in altro ordine di affari, ma che mal si adegua alle contese giudiziarie, precipuamente d'ordine generale.

E dippiù qualche volta, o signori, in quelle grandi assise di quindici membri si pronunciano i voti per deferenza, per atto di sommissione e di convenienza; questo è quello che si sperimenta nei collegi a base così numerosa. Ed in essi dippiù i non valori contano come i valori, perchè in quindici membri è difficile che si trovino tutti uomini di alta capacità e di merito distinto. Eppure i voti nella bilancia giudiziaria non si pesano, ma si contano; e perciò può avvenire che una maggioranza qualche volta di non valori, diretta o trascinata da un solo, vinca la minoranza composta dei più eminenti giureconsulti.

Ecco perchè accetterei come sistema organico quello creato dall'art. 285 dell'ordinamento giudiziario, il quale, nel caso in cui non sia possibile di procedere a sezioni riunite col numero di quindici membri, autorizza la votazione con undici consiglieri.

E vi chiedo di più. Quella miscela della sezione civile colla sezione penale, pare a voi che sia un metodo opportuno per ottenere una

adeguata soluzione di quei gravi problemi di diritto che ivi si discutono? Credo che no.

Egli è vero, che la grande famiglia giudiziaria del Regno d'Italia non si divide in due vere e distinte branche di magistrati civili e di penali.

Non vi sono al certo in essa gli uomini esclusivamente dati alle discipline civili, come non vi sono quelli edotti esclusivamente nelle discipline penali. Vi ha senza dubbio una comunanza di studi e di esperienza nell'una e nell'altra parte del giure.

Ma però una certa divisione, una distinzione fra essi vi ha. O per tendenza speciale del proprio spirito, o per coltura particolare che si abbia avuto di una o di un'altra delle diverse scienze giuridiche, o per pratica acquistata in diversi uffizi che si sono percorsi nella gerarchia giudiziaria, questa distinzione esiste.

Or da tutto ciò avviene, che quando la Cassazione siede a sezioni riunite per una controversia civile, vi hanno nel suo seno sei giureconsulti profondi nelle discipline civili, ed altri sei giurisperiti di profonda dottrina nelle materie penali. Ma credete voi, che questi ultimi porteranno un contingente di dottrina e di esperienza uguale a quella dei primi per dirimere quel dubbio, che è nato in materia civile fra la Cassazione e la Corte d'appello? No.

Ed è perciò naturale, che questi ultimi esitino, sieno incerti nel pronunciare il loro voto, e deferiscano al giudizio dei membri dell'ordine civile. Ed è naturale anco questa incertezza della loro opinione, giacchè dessi non hanno una vera e propria convinzione; essi ignorano gli ultimi postulati della scienza o il movimento della giurisprudenza, e perciò non hanno il coraggio di combattere un'opinione contraria alla loro, e fanno qualche volta atto di sommissione. Sicchè in fatto i sei membri della Corte di cassazione appartenenti alla sezione penale, portano un contingente di capacità e di studi, uguale a quello di due, o di tre della sezione civile. Eppure essi votano *tutti*, ed il loro voto è uguale a quello dei membri della sezione civile.

Ecco perchè mi sembrerebbe più adeguato il sistema dell'art. 285 della legge organica giudiziaria, il quale dispone, che completino la Cassazione in modo da costituirla nel numero di 11 membri, il presidente della Corte d'appello

ed altri magistrati di appello in ordine di *anzianità*.

Gli inconvenienti dell'attuale sistema, di accoppiare sino a numero di quindici, magistrati dell'ordine penale e magistrati dell'ordine civile, e ciò in una questione d'indole puramente civile, parmi che sarebbero evitati colla applicazione dell'art. 285 sopracitato.

Eppure il novello progetto di legge abolisce questo sistema, e perpetua nell'unica Cassazione di Roma nel caso di ricorsi da decidersi a sezioni riunite, i difetti del regime attuale, cioè, di una assemblea troppo numerosa, ed in parte non competente.

Io qui potrei finire; ma il Senato che mi è stato tanto cortese mi permetterà che prima di sedermi, io dica una mia ultima parola su questo progetto di legge.

Io, signori, ho meditato lungamente su questo metodo, che noi Italiani abbiamo adottato per creare il supremo magistrato del Regno, ossia questa alta Cassazione d'Italia; ho meditato su questo sistema di farne un'opera a mosaico, di togliere d'anno in anno una prerogativa dalle altre Corti di cassazione per costituirne a brani ed a brandelli il magistrato supremo d'Italia, e se questo sia un metodo adeguato, che altre nazioni abbiano adottato, e se sia più d'ogni altro conforme al senno del Senato del Regno d'Italia.

Ed è appunto in virtù di questo metodo, che noi oggi strappiamo alle Cassazioni regionali il diritto di decidere i dubbi di giurisprudenza. E confesso che non posso approvare questo processo legislativo, di presentarci alle diverse legislature d'Italia, quasi direi col piattello alla mano, domandando successivamente l'elemosina ora di una prerogativa, ora di una facoltà, di un attributo, o di una competenza, per costituirne la dotazione della suprema Cassazione del Regno. E ciò non parmi che sia degno del senno del Parlamento italiano. Eppure è questo il sistema che è stato adottato sinora. Noi abbiamo nel 1875 create due sezioni *temporanee*, per non dire provvisorie, sedenti in Roma; e l'abbiamo fatte col sangue e colla carne delle altre Cassazioni, perchè le abbiamo costituite di membri non propri, ma appartenenti alle altre Corti di cassazione. Ed un bel giorno poi, all'anno di grazia 1877, abbiamo quasi per oblio cancellata

un'alinea, tolta la parola di *provvisorie*, di *temporanee*, e le abbiamo definite « *le sezioni di Roma* ». E poscia in altra legge, non so se fiscale o di strade ferrate, abbiamo fatto un colpo di *escamotage*, scusate la frase, ed abbiamo definite queste due sezioni « *la Cassazione di Roma* ».

Questo è il modo con cui noi abbiamo costituito il supremo magistrato del Regno. E poscia l'abbiamo dimenticato, giacchè io leggo nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia del 1887-88, a firma dell'onor. guardasigilli, iscritto all'art. 1 dell'allegato n. 7: « Corti di cassazione, comprese le *sezioni temporanee di Roma* ».

Dunque all'anno di grazia 1887, per una *metempsicosi* all'inverso, quella che era per una legge di strade ferrate di soppiatto divenuta la Cassazione di Roma, è ritornata ad essere le *sezioni temporanee* della Cassazione, sedenti in Roma!!

Ma parvi, buon Dio, che questo sia un processo degno di noi, di fare cioè la Cassazione d'Italia come una figlia dell'amore, che non sa dove trovare i suoi titoli di legittimità e di paternità e che debba ricercare i diversi annali della legislazione italiana per raccogliarli, e per rinvenirli poi in tanta contraddizione tra loro?!

Ecco quello che noi abbiamo fatto, ecco il sistema in cui insistiamo oggi! E questo si chiama fare - *le couronnement de l'édifice!!!* - parodiando una infelice frase, che, se la memoria non mi inganna, fu il battesimo dato alla sventurata Costituzione del secondo Impero di Francia, che fece poi naufragio coll'Impero nella catastrofe di Sedan. Questa è la frase francese, che abbiamo adottato per questo edificio, che, piuttosto che essere coronato, è un *composto* a frantumi.

Essa potrà dirsi piuttosto l'opera, se vuoi, di un sottile ed acuto ingegno; può esser l'opera di chi è abituato a sudare sui *dossiers* delle liti, ed a contare come allori della sua fronte le vittorie fiscali; ma non può dirsi vera opera di legislatore, e di legislatore italiano. Sventurato chi non vede, o signori, che questo metodo non è certo adeguato ad accrescere l'aureola del primo magistrato d'Italia, e che noi costituiamo una Cassazione, la quale sarà un giorno all'apice

della piramide giudiziaria; ma è pur troppo infelice nella sua nascita.

Ed ora chiedo all'onor. guardasigilli, - per cui professo profonda stima, e che ha così alto nella sua mente come nel suo cuore il sentimento della dignità nazionale, - s'egli era conveniente dinanzi a questa non legge, ma frantumo di legge, e di legge organica, - se era proprio opportuno di venirci a ripetere il celebre distico del primo poeta di Roma:

Te regere imperio populos Romano memento
Et condere leges...?

Fu questo un ricordo, o una ironia?

Ha egli inoltre meditato che cosa avverrà nel corpo giudiziario all'indomani della pubblicazione di questa legge?

In virtù di questa legge, ella, onorevole ministro, avrà costituito due gerarchie, due gradi nella Cassazione. Avrà creato un magistrato di prima istanza in cassazione nelle quattro Cassazioni regionali, ed un magistrato di seconda istanza in cassazione nella Cassazione centrale di Roma. E tutto ciò importa volere o non volere, non c'illudiamo, una diminuzione di capo delle Cassazioni regionali.

E crede ella, onorevole ministro, che ciò serva ad elevare il prestigio di questa suprema magistratura là, in quelle sedi ove essa si trova?

Ed aggiungo: che cosa avverrà in queste Cassazioni locali, le quali resteranno, non c'illudiamo, tra la vita e la morte; anzi con una sentenza di morte sul capo, della quale è solo incerta ed ignota la data dell'esecuzione capitale?

Ella comprenderà facilmente, che gli onorevoli componenti di queste Cassazioni saranno tra l'ansia dell'oggi ed il palpito del domani.

Questi magistrati avrebbero bisogno della tranquillità del loro spirito e della calma del loro animo per provvedere ai bisogni della giustizia, e al contrario, saranno preoccupati del dubbio dell'avvenire. Essi, piuttosto che guardare al loro capo, guarderanno all'onorevole guardasigilli che governa in Roma. Faranno il loro dovere, ne son certo - la magistratura d'Italia ha fatto sempre il suo dovere - ma avranno l'amore al proprio dovere? Avranno il culto e l'ardore di questo dovere?

Io ne dubito; questi magistrati rimarranno nelle sedi, ma correranno alla prima occasione a Roma; Roma sarà la loro meta, nella speranza di ottenere una posizione qui, nel centro stabile, nella vera dimora della Cassazione centrale.

Questo è l'avvenire che per più anni ancora ella riserva alla alta magistratura d'Italia, onorevole guardasigilli!...

Ella che conosce sì a fondo la storia della magistratura francese, ella ricorderà che se dessa acquistò colà sì alta potenza, se divenne una *noblesse de robe*, se diede alla scienza ed alla giustizia delle grandi famiglie di magistrati, come i Molè, i Seguiet, i Dupin, essa dovette ciò alla sua stabilità, anzi alla sua ereditarietà.

Certo non sarò io, che alla fine del secolo decimonono farò l'elogio della magistratura ereditaria; ma accenno questo fatto storico all'onorevole ministro solo per dimostrargli, che la stabilità nella magistratura è indispensabile per la tranquillità dell'animo, e per l'imparzialità della giustizia; e che dessa ebbe tanta potenza in Francia da neutralizzare sinanco i fatali effetti della ereditarietà, anzi della venalità delle cariche giudiziarie. Tanto è necessario alla saggia amministrazione della giustizia, che il magistrato sia tranquillo e sereno sulla certezza del suo avvenire.

Or questa legge la dimane in cui sarà pubblicata, porterà l'agitazione e l'incertezza dell'avvenire nell'alta magistratura del Regno d'Italia.

Ed io respingo questo progetto di legge, e la palla che deporrorò nell'urna sarà nera. Ma la vostra, onorevoli colleghi, quale sarà?

Essa è chiusa ora nel segreto dell'urna.

Però vi prego di riflettere, che oggi il nostro compito legislativo è in gran parte rialzato. Dacché per una equa distribuzione dei lavori parlamentari questo Senato è rientrato nell'esercizio organico delle sue funzioni, a noi incombe il dovere di inviare all'altra Camera non lavori affrettati negli ultimi giorni della sessione (*rumori, segni di diniego*), ma lavori che sieno il frutto del senno e dell'esperienza del Senato; molto più quando si tratta di una legge di così alta importanza, e di una legge organica di giustizia, perchè noi siamo al tempo stesso legislatori e membri del più alto magi-

strato del Regno, cioè dell'Alta Corte di giustizia.

Liberi voi di votare come credete; ma non dimenticate che forse nell'altra Camera del Parlamento questa legge potrà elevar profonde censure e critiche severe; e non vorrei che potesse dirsi, che qui, quando questa legge fu votata, il Senato d'Italia aveva obliato un istante di essere il Senato d'Italia.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Dopo quanto è stato detto, pro e contro questo progetto di legge, da personaggi così autorevoli, dopo le così chiare e per me scultorie parole pronunciate l'altro giorno dall'onor. ministro guardasigilli, non che dall'egregio relatore del nostro Ufficio centrale, io quasi aveva divisato di tacere; perchè, in verità, nonsaprei dire nè di più nè di meglio. E, d'altronde, dopo una discussione così lunga, io temo davvero di stancare il Senato.

Siccome però ho visto che il progetto solleva opposizioni più gravi e più tenaci di quello che io avrei supposto, io (che con la grande maggioranza dei miei colleghi dell'Ufficio centrale sono favorevole a questa legge) credo mio dovere, per quanto poco valore possa avere la povera mia parola, di esprimere in brevissimi cenni quali sono le ragioni per cui il mio voto è favorevole.

Ed ho chiesto specialmente la parola su questo art. 7 del progetto ministeriale, 8 del progetto della Commissione, perchè in esso, a mio avviso, risiede il centro del bersaglio a cui mirano gli strali degli avversari.

Forse mi sbaglierò; ma io sono persuaso che, se non vi fosse questo articolo, molti di coloro i quali propugnano l'unificazione totale ed immediata della Corte suprema voterebbero volentieri questa legge. Ne è una prova l'emendamento proposto dall'onor. Calenda. Se quindi si riesce a dissipare le obiezioni che suscita questo articolo di legge, io credo di poter dire che la causa della legge è guadagnata.

Io non entrerò nel labirinto dei particolari, e mi terrò piuttosto da un punto di vista sintetico. Guarderò la questione dalla vetta del monte, anzichè perdermi e stancare il Senato a seguirmi negli andirivieni della valle.

Le obiezioni che ho udito dai vari oratori contro il disposto di questo articolo hanno, io

lo riconosco, un grandissimo valore, sia per se stesse, sia per il valore degli esimi magistrati e giureconsulti da cui vennero mosse. Ma queste obiezioni sono esse di tale importanza da consigliare il rigetto dell'articolo?

A me pare che no; e mi consenta il Senato di dimostrarlo brevemente.

Raccolte in Roma tutte le sezioni penali, quattro delle attuali Cassazioni del Regno si trovano poste nella impossibilità di giudicare a sezioni unite nelle stesse materie civili a cui viene ridotta la loro giurisdizione.

Di qui il problema pratico, che il progetto risolve col deferire la decisione delle cause a sezioni riunite alla Cassazione sedente in Roma.

Ora può venire da ciò qualche danno alla retta amministrazione della giustizia?

Può venire da ciò qualche diminuzione alla autorità ed al decoro di quelle Corti? Qualche detrimento alle parti litiganti? - Ecco ciò che si tratta di esaminare.

Ora, dichiaro francamente che io non vedo nulla di tutto questo. Tutti gli argomenti degli oppositori hanno radice in questo principio: che ciascuna delle attuali Cassazioni costituisce un ente distinto ed autonomo.

Ora questo principio, esatto se si guarda alla forma, non mi pare esatto se si guarda alla sostanza delle cose.

L'istituto della Cassazione, per l'intima sua natura, per lo scopo a cui mira, per l'azione che è chiamato ad esercitare sulla uniforme interpretazione della legge, sullo svolgimento della vita del diritto positivo, è essenzialmente unico.

Se finora, per ragioni storiche, per ragioni politiche, si trovò frazionato in cinque collegi, ciò non toglie nulla alla sua unità; esso è sempre un istituto unico, il quale ebbe finora cinque sedi distinte, ma che non cessò di essere unico.

Se così non fosse, non si potrebbe neppure raccoglierne ora le varie frazioni in una sola sede per i giudizi penali; poichè ciò è appunto affermare l'unità dell'istituto.

Quelle che si chiamano ora cinque Corti di cassazione non sono in verità che cinque grandi sezioni di un unico supremo collegio giudiziario, ciascuna delle quali siede in luogo diverso.

Tant'è, che, quando il ministro Vigliani ha istituito in Roma la Cassazione, non parlò che

di sezioni di Corte di cassazione; ma perchè? Perchè profondo era nella lucida intelligenza di quell'esimio magistrato e giureconsulto il concetto della unità di questo istituto.

Ed è appunto perchè quelle non erano sezioni, nè della Corte di Palermo, nè di quella di Napoli, nè di quella di Firenze, nè di quella di Torino (come fu detto, mi sembra, l'altro giorno da qualche oratore), ma erano sezioni dell'unico istituto di Cassazione, che esse presero ben presto il nome, comune a tutte, di Corte di cassazione.

Nè l'art. 1 della legge 12 dicembre 1875, su cui tanto si appoggiava l'onorevole senatore Calenda, impedì a queste sezioni di diventare Corte di cassazione; come l'art. 77 dello Statuto fondamentale non impedì alla bandiera tricolore di diventare la bandiera nazionale, allorchè il Piemonte, il quale aveva iniziato le sue riforme con l'azzurra coccarda sul petto, la fece sventolare sui piani di Lombardia, simbolo fatidicamente verace dell'unità della patria! Benchè però, anche allora, per stare nel tema legale, il proclama di Carlo Alberto ai popoli lombardo-veneti pubblicato prima che si attuasse lo Statuto, e quando era ancora in mano del solo monarca l'intera sovranità, ne sanzionasse l'uso e ne determinasse il carattere nazionale: a quel modo che le leggi citate ieri dall'onorevole ministro guardasigilli sanzionarono ufficialmente il nome di Cassazione di Roma, che già tutti concordemente le davano.

Ciò premesso, io mi ridomando: qual danno può venire alla retta amministrazione della giustizia se, quando una questione si deve decidere a sezioni riunite, queste sezioni non siedano più nella sede in cui la Corte di cassazione ha deciso la prima volta? Non è sempre la stessa Corte che decide? E non è anzi una guarentigia maggiore per la giustizia che la questione venga decisa da giudici diversi da quelli che decisero la prima volta? La guarentigia del giudizio a sezioni riunite non sta in questo, che giudichino gli stessi giudici con l'aggiunta di altri giudici; esso sta in questo, che la stessa questione sia giudicata la seconda volta da un numero di giudici doppio di quello che la giudicò la prima volta. La guarentigia non è nella identità di una parte dei giudici: è nel numero maggiore di essi. Chè anzi, col cambiarsi di tutti i giudici nelle decisioni a sezioni unite, si rende,

a mio avviso, impossibile un pericolo che in un dato momento potrebbe forse avvenire. E qui prego gli onorevoli miei colleghi a voler ben ritenere che io non parlo di cose avvenute, bensì di cose che potrebbero succedere; perchè il legislatore deve guardare a tutte le eventualità possibili.

Si rende, io dico, impossibile il pericolo che un presidente, conoscendo il numero dei voti dati pro e contro nella prima decisione, venga poi per avventura a comporre le sezioni riunite in modo che faccia prevalere più probabilmente l'opinione che egli predilige, e che si possa così convertire la Cassazione, questo supremo baluardo della giustizia sociale, in un *instrumentum regni*, come mostrò di temere nel suo discorso l'onorevole senatore Guarneri.

A ciò si aggiunge (come notava l'altro ieri colla stringente sua logica il guardasigilli) che, col deferire alla Cassazione di Roma la decisione delle cause a sezioni unite, si fa un primo passo verso l'unificazione della Corte suprema anche nelle materie civili: unificazione che è tanto calorosamente invocata dalla maggior parte degli oppositori. E lo si fa appunto per le questioni più gravi e più controverse, per le quali è più urgente il bisogno di un'interpretazione della legge uniforme per tutto il Regno.

Quindi non è vulnerata, come teme l'onorevole Calenda, e come disse anche nel suo discorso di oggi, la questione della suprema magistratura; perchè, siccome l'istituto della Cassazione è uno solo e tanto monta che le sue sezioni siedano in questa piuttosto che in un'altra sede del Regno, la questione rimane intatta; ma si ha un vantaggio immediato, cioè l'uniformità dell'interpretazione della legge nelle questioni civili più gravi ed urgenti.

Mi par chiaro quindi che, per la retta amministrazione della giustizia, torni indifferente che i consiglieri della Corte di cassazione, i quali giudicano a sezioni unite, giudichino nella sede medesima in cui la questione fu decisa la prima volta, o giudichino in altra sede.

Niun danno pertanto può venire dalle disposizioni di questo articolo alla retta amministrazione della giustizia.

Sarà menomato il decoro, sarà scemata l'autorità della magistratura nei collegi che giudicarono la prima volta?

A mio avviso, no. I giudici che compor-

ranno le sezioni unite a Roma sono giudici del grado medesimo di quelli che hanno giudicato la prima volta nelle altre sedi; sono componenti la medesima Corte.

Qui però viene l'Achille degli argomenti avversari.

Dite quel che volete, ci si obietta; voi non potrete mai distruggere questo fatto: che una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione a Palermo, a Firenze, a Napoli, a Torino viene poi ad essere giudicata dalla Cassazione a Roma. Dunque voi stabilite nella Cassazione a Roma, o, se volete, nelle sezioni delle Corti di cassazione che siedono a Roma, un nuovo grado di giurisdizione, un'autorità superiore a quella delle altre Corti.

Ma, o signori, vediamo la cosa come è in realtà, non come è nella sola apparenza.

Quando, in ciascuna delle quattro sedi che ho testè citate, si porta una causa a sezioni riunite, forse che, come ben notava l'onorevole senatore Riberi, la questione decisa da una sezione non viene giudicata poi, e talora in senso contrario, dalle due sezioni? Ne viene offesa forse, per ciò, l'autorità della prima sezione?

Questo nuovo giudizio del pari è nella natura della istituzione. Quale diminuzione d'autorità, quale *diminutio capitis*, quale offesa al decoro dei magistrati delle altre Corti può venire da questo fatto solo che i giudici componenti le sezioni unite siedano piuttosto a Roma che nelle altre città, mentre gli uni e gli altri sono pari in grado e membri del medesimo istituto supremo? Nessuna. - Quindi neppure diminuzione di autorità o di decoro nei singoli collegi.

Avranno un pregiudizio le parti litiganti? Ma come? Non è anzi per esse un beneficio di più che, nelle cause a sezioni unite, le loro controversie vengano decise, non da quindici, ma da ventun giudici?

D'altronde, affine di conservare le sezioni unite in ciascuna sede per le cause civili, pure unificando la materia penale, che cosa converrebbe fare? Converrebbe tenere presso ciascuna sede sei consiglieri di più; i quali non avrebbero altro ufficio che sedere dodici, quattordici o al massimo sedici volte all'anno quante occorrono per il disbrigo degli affari a sezioni unite.

Ho udito dire dall'onor. senatore Calenda che

occorrerebbero sempre nelle singole sedi quindici o sedici consiglieri; ed egli propone che, ad ogni modo (come pure testè ci diceva l'onorevole senatore Guarneri) se ne completi il numero con magistrati tolti dalle Corti d'appello, a senso dell'art. 285 del decreto legislativo sull'ordinamento giudiziario.

Io premetto, come già fu notato da un altro egregio oratore, che, tranne i casi straordinari di assoluta necessità, non mi pare corretto di spostare i giudici di appello per farli intervenire a giudicare come giudici di cassazione.

Io parlo ad uomini eminenti, e non ho bisogno di dichiarare i motivi di questa mia asserzione. Ma dico soltanto: se basta per ogni sede il numero dei consiglieri che vi sono addetti, ora che ciascuna di queste sedi ha pure la sezione penale; tolte queste sezioni, non dovrà egli necessariamente bastare un numero di consiglieri minore?

E perchè volete accrescerlo senza bisogno?

Mi pare pertanto che, guardando bene la cosa, non vi sia alcun motivo serio per respingere la disposizione dell'art. 8.

Mi perdoni il Senato un paragone.

Coloro i quali, piuttosto che accettare questo articolo ed accettare la legge, chiedono l'unificazione immediata e totale della Corte di cassazione, mi chiamano alla mente l'idea di un malato a cui il chirurgo (e qui il chirurgo sarebbe l'onor. Zanardelli) mostrasse la necessità di tagliargli un braccio, e il malato rispondesse: no, dottore, preferisco che me li tagliate tutti e due.

Si dice ancora, e questo è l'argomento dell'onorevole e carissimo mio amico Pessina: Voi vi affannate a volere l'unificazione della Cassazione in materia penale onde assicurare l'uniformità nell'interpretazione del nuovo Codice penale. Ma se il nuovo Codice penale non è ancora nato! Se esso è ancora allo studio della Camera! Per interpretare la legge, occorre prima che la legge esista.

Nulla di più vero di quanto dice l'onor. Pessina. Ma è vero del pari che la balia nasce sempre prima del bambino che deve allattare.

Il nuovo Codice penale sta negli ultimi mesi di gestazione: ebbene, noi vogliamo preparare la balia a questo bambino così lungamente desiderato.

Se voi volete aspettare ad unificare la Cas-

sazione in materia penale fino a che si unifichi la magistratura suprema anche per le materie civili, dovrete aspettare ben lungo tempo! Se tante opposizioni si sollevano oggi di fronte all'unificazione parziale di quest'istituto, figuratevi quante opposizioni non solleverebbe l'unificazione totale! Oltre a ciò, ben vi dicevano, coll'autorevole loro parola, l'onor. Miraglia e l'egregio relatore del nostro Ufficio centrale, che molte e gravissime sarebbero le questioni da risolversi per addivenire alla questione dell'unificazione della Cassazione in materia civile, mentre tali questioni sono immensamente minori quando si tratta dell'unificazione in materia penale.

Adunque: o non si vuole l'unificazione neanche in materia penale, e lo si dica chiaramente; o, se la si vuole, non c'è altra via che accettare il progetto, anche coll'art. 8, perchè tolto esso, a mio avviso, la base dell'edificio rovina, il concetto finale dell'intero progetto rimane sovvertito.

Mi si consenta ancora una parola.

Io non vorrei che, dopo quanto ho detto, si credesse dagli egregi e dotti oppositori che io voglia chiudere gli occhi all'evidenza. Convengo con loro che, non certamente l'autorità ed il decoro, ma l'importanza di quattro delle sedi delle Corti di cassazione italiane viene ad essere da questa disposizione legislativa, sotto un certo rispetto, alquanto scemata.

Ma se questo è un passo indispensabile per raggiungere più prontamente l'unificazione totale della Corte suprema, da tutti desiderata, perchè non farlo?

Se ciò può essere un sacrificio, non sarà certo il primo che si sarà fatto in Italia per l'unità della patria. Non parlo qui del movimento mirabile per cui tutte le provincie italiane, con le storiche loro città alla testa, fecero il sacrificio della loro autonomia, oltrepassando le previsioni di Napoleone III, il quale non aveva ideato se non un Regno del settentrione d'Italia devoto alla Francia che troncò poi egli stesso a mezza strada - movimento per cui noi possiamo adesso sedere a Roma in quest'aula, per cui sventola ora sulla porta di questo palazzo, ed a Montecitorio, e sul Quirinale la bandiera tricolore; ma, nello stesso ordine di cose di cui ci stiamo ora occupando, non abbiamo noi visto la città di Milano spogliata, non pur d'una

sezione, ma dell'intera Corte di cassazione che aveva? E qual danno ne ha sofferto quella nobile e generosa città?

Noi non dobbiamo dissimularci, o signori, che ci troviamo in momenti sommamente difficili. Malgrado la momentanea bonaccia, noi siamo forse alla vigilia di avvenimenti tali, di cui nessun uomo politico può prevedere l'esito e le conseguenze. Più che mai è il momento di stringerci in uno, di affermare, davanti ai nostri nemici esterni ed interni, mediante lo sviluppo ed il coordinamento sempre più compatto delle nostre istituzioni, la saldezza della nostra unità nazionale. E se da tutti i veri Italiani, con tanto slancio, sacrifici enormi si fecero per costituire, e si faranno per consolidare, per difendere (ove d'uopo) contro chichessia la unità politica di questa nostra Italia, non sarà certo la magistratura italiana, non saranno certo quattro fra le più cospicue città del Regno che indietreggieranno davanti a questo, diciamolo pure, in fondo non grave sacrificio, ma sacrificio indispensabile per unificare in modo meno violento, meno sensibile, un istituto che è il culmine e la compagine essenziale di tutto l'ordinamento giudiziario. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Eula ha facoltà di parlare.

Senatore EULA. Propugnatore convinto dell'istituto della Cassazione, ho sempre affrettato col desiderio il giorno in cui fosse per cessare la strana anomalia della pluralità delle Corti di cassazione.

E riconoscendo essere pur troppo impossibile giungervi ad un tratto per la grande mole degli interessi che ne rimangono offesi, ho secondato col mio voto e col mio plauso il sistema che mi parve più opportuno e pratico di giungervi per gradi.

Quindi ho dato il mio voto alla legge del 1875 che in alcune importanti materie attinenti all'ordine pubblico, all'amministrazione dello Stato ha stabilita l'unica Corte regolatrice, la suprema di Roma. Ho dato il mio voto alla legge del 1877 che, rivendicando all'autorità giudiziaria la risoluzione dei conflitti di attribuzione, ne ha deferito il giudizio alla Corte di cassazione di Roma. Ed ho pur fatto plauso all'attuale illustre guardasigilli, che, cogliendo l'occasione in cui sta per cessare l'altra ancora più strana anomalia della pluralità delle legis-

lazioni penali in un unico Regno, ha presentato il progetto di deferire alla sola Corte di cassazione di Roma tutte le materie penali del Regno, progetto che avrei votato di gran cuore nel suo complesso, come approvai i primi sette articoli sin qui discussi, se alla detta materia penale si fosse ristretto.

Ma l'onor. signor ministro sgraziatamente non si è arrestato a questo punto; dimenticando quelle grandi verità che egli accennava nella splendida sua orazione di ieri l'altro, che cioè non basta l'osare, convien sapere riuscire, che per riuscire bisogna camminare a ma' passi, che il meglio è nemico del bene, e chi troppo vuole nulla stringe, mentre aveva un progetto che non poteva incontrare seria opposizione neppure per parte di coloro che propugnano l'istituto della terza istanza, perchè in materia penale di terza istanza non si può parlare (anzi, a mio avviso non si dovrebbe neppure parlare di appello), ha aggiunto l'art. 7, divenuto ora l'8, col quale ha trovato modo di rendersi avversi anche i più fervidi sostenitori dell'istituto della Cassazione unica.

Sorgendo a combattere questa aggiunta non temiate, o signori, che troppo io sia per abusare dell'indulgenza vostra; il campo è già stato mietuto dagli egregi oratori che mi hanno preceduto, e segnatamente dall'onor. Calenda, sicchè ben poco mi resta ad aggiungere per giustificare il mio voto contrario.

Che cosa ci propone l'egregio signor ministro con questo articolo? Precisamente ciò che il Senato ha testè riconosciuto, respingendo uno degli emendamenti del senatore Calenda, non doversi fare, ciò che lo stesso senatore Riberi, pur difendendo l'articolo, ha or ora dichiarato di non poter ammettere; si fa una importante, una gravissima modificazione al Codice di procedura civile.

Questo Codice, disponendo sui mezzi per impugnare le sentenze, ne stabilisce parecchi, i quali devono essere proposti innanzi allo stesso magistrato, da cui venne pronunciata la sentenza che si impugna, perchè così richiedono la natura dei rimedi medesimi, il decoro dell'autorità giudiziaria, l'interesse delle parti litiganti.

Tali sono l'opposizione semplice, l'opposizione di terzo, la revocazione.

Che direste, o signori, se con l'opportunità

di questa legge si venisse a proporre che il giudizio di revocazione debba esser deferito ad un collegio diverso da quello che ha proferito la sentenza impugnata? Rispondereste per fermo: *non est hic locus*.

Quando ci proporrete di modificare il Codice di procedura civile, quando si potrà esaminare ed apprezzare quali rapporti vi siano tra la modificazione proposta e tutta l'economia del Codice stesso, quando ne potremo misurare la portata, allora vedremo se sia da ammettersi; per ora no. E se si andasse tant'oltre da proporvi di deferire il giudizio ad un magistrato diverso di grado eguale a quello da cui emanò la sentenza che si censura, non dubito che sareste unanimi nel respingere una proposta siffatta, non potendosi non ritenere da tutti quale una vera enormità lo stabilire che sia lecito a giudici di riprovare e correggere giudicati resi da altri, che di grado non siano ad essi inferiori.

Eppure ciò che non si oserebbe di proporre per le Corti d'appello, pei tribunali, pei pretori, vi si propone con questo art. 8 per le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo, e Torino, sottoponendole tutte alla censura ed al biasimo di altra Corte loro eguale, a quella di Roma.

A rigore di principî, e lo disse pure testè il senatore Riberi, quando la Corte di cassazione ha parlato, la lite dovrebbe esser finita.

Non mancano legislazioni che così dispongono; e vi fu pure un egregio ministro che presentò un progetto analogo presso di noi. Il Codice vigente però, seguendo le orme francesi, volle rendere maggiore omaggio alla giustizia ed alla indipendenza dei giudici del merito. Anche dopo che la Cassazione ha parlato, i tribunali e le Corti d'appello hanno facoltà di persistere nella giurisprudenza censurata, e se vi persistono, l'impugnazione della loro sentenza deve proporsi innanzi allo stesso collegio supremo che ha annullato la precedente, affinchè, con un numero accresciuto di votanti, riprenda la questione in esame. Se riconosce un'altra volta che la decisione è riprovevole, ne ripete l'annullamento, e questo secondo suo giudizio è irretrattabile; se, al contrario, la nuova discussione, un più maturo esame e la forza delle ragioni svolte dal magistrato inferiore inducono la Corte suprema ad adottarne

il voto, rigetta il ricorso. E ciò facendo, essa ben lungi dal recare offesa alla propria dignità, giova ad accrescere la stima ed il rispetto che le sono dovuti, perchè dimostra essere sua unica guida la verità e la giustizia. Ma se voi stabilite invece che non più alla stessa Corte di cassazione spetti il riprendere ad esame la controversia, ma ne sia il giudizio deferito ad altra Corte d'egual grado, che questa abbia la facoltà colla definitiva sua sentenza di spargere la riprovazione ed il biasimo su quella resa da altra Corte di cassazione, chi oserà dirmi che la dignità, il prestigio di questa non verranno a soffrirne a tutto beneficio della Corte di cassazione di Roma, la quale sola potrà ancora dirsi *suprema*, perchè a lei sola sarà riservato di pronunziare l'ultima parola senza temere d'essere da altri censurata? Le altre Corti scenderanno al livello delle sezioni delle Corti d'appello, e peggio ancora a quelle dei tribunali, se da uno di questi siasi proferita la sentenza impugnata, dovendo amendue, in pari condizione, attendere che fra loro giudichi l'alto senno della eminentissima Corte di Roma. È ciò comportabile col decoro e colla dignità dell'ordine giudiziario? Ne giudichi il Senato.

Del resto non mi pare che il signor ministro nel proporre questo progetto di legge, e l'Ufficio centrale nel difenderlo, ne abbiano prevedute e misurate bene le conseguenze.

Sono frequentissimi i ricorsi, anzi sto per dire che non vi ha quasi ricorso alle sezioni unite, il quale non contenga ad un tempo mezzi di competenza delle sezioni unite, e altri di competenza della sezione civile. Quando ciò avviene, e come ho detto, accade quasi sempre per risparmiare tempo e spese non lievi, si fa attualmente un'unica discussione innanzi alle sezioni riunite, e quindi con due contemporanee sentenze le sezioni unite e la sezione civile giudicano sui mezzi di loro rispettiva competenza.

Come si procederà in avvenire in questi casi? Il progetto non lo dice.

La legge del 1877, la quale ha deferito alla Corte suprema di Roma il giudizio sulla competenza dell'autorità giudiziaria, ha preveduto e ravvisò necessario di regolare un caso perfettamente analogo. L'art. 5 di quella legge prescrive che se un ricorso contenga, oltre il mezzo relativo alla competenza, altri mezzi di merito, la Corte di cassazione debba limitarsi

a giudicare su quello deferito al suo esclusivo giudizio, e quando lo respinga, rinvii gli atti alle Corti supreme territoriali, perchè giudichino sugli atti di loro cognizione. Ma l'attuale progetto nulla ha preveduto, e nulla dice a questo proposito.

Probabilmente l'onorevole guardasigilli mi dirà essere ciò superfluo, e deve rimanere inteso che la Corte di cassazione di Roma giudicherà soltanto sui mezzi di competenza delle sezioni unite. Io invece prevedo che, se si tace, si farà precisamente l'opposto, che la Corte di Roma giudicherà su tutto il ricorso. Quando si discuteva la legge del 1877 quel desso che ora ha l'onore di parlare al Senato, fu il proponente della sopraccennata aggiunta all'art. 5, diretta ad impedire che la Cassazione di Roma estendesse il proprio giudizio all'infuori del mezzo sulla competenza. Anche allora l'illustre Mancini, che era allora ministro, mi disse essere ciò superfluo. Se non che, essendosi trovato presente il compianto e dotto senatore De Falco, questi, ben lungi dal concorrere nell'opinione del ministro, si affrettò ad osservare dover avvenire precisamente il contrario, dovere cioè la Corte romana giudicare di tutto per connesità di causa.

Allora il ministro, che non vole va ammettere l'enormità di lasciare all'arbitrio della parte ricorrente in Cassazione il sottrarre la cognizione della causa alla Corte suprema territoriale e portarla a quella di Roma, coll'aggiungervi anche senz'ombra di fondamento un mezzo sulla incompetenza dell'autorità giudiziaria, accettò la mia proposta, e l'aggiunta fu approvata dal Parlamento. Quindi per togliere il dubbio, un'eguale disposizione sarebbesi dovuta aggiungere all'art. 8. Ma allora questa legge produrrà il singolare beneficio, che mentre attualmente si fa una sola discussione e con due sentenze contemporanee si provvede senza indugio sul ricorso, in avvenire si dovrà quasi sempre incominciare a portare dal piè delle Alpi e dalla lontana Sicilia la causa innanzi alla Cassazione di Roma, e quivi aspettare la decisione sul mezzo di competenza delle sezioni unite, e poi attendere per più mesi e fors'anco per anni, che sia fissata l'udienza innanzi alla Corte suprema territoriale, e questa giudichi sui mezzi di cognizione della sola sezione civile. Ecco qual è il vantaggio onde sarà fecondo

quest'articolo a favore dei litiganti e della celerità nell'amministrazione della giustizia!

Del resto vi è ancora di peggio. E qui mi permetta il Senato che a compimento del mio dovere gli ponga francamente sott'occhio le conseguenze e i pericoli ai quali si va incontro adottando questo articolo.

Nessuno più di me rispetta e venera i membri dottissimi che compongono la Cassazione di Roma; ma è proprio dell'uomo, non dirò usurpare, che è parola poco parlamentare, ma lo estendere la cerchia delle proprie attribuzioni, quando non vi ha una autorità superiore che ne freni i movimenti, e quei magistrati egregi son uomini anch'essi.

Disponete pure con una precisa ed esplicita aggiunta che la Corte di Roma debba restringersi a giudicare sui mezzi di competenza delle sezioni unite, ed io vi so dire fin d'ora che col pretesto della connessità, e certi di non poter essere da altri contraddetti, troveranno modo di giudicare su tutto il ricorso sostituendosi alla Corte suprema territoriale.

Si dirà non esser ciò probabile, ma basta che sia possibile perchè il pericolo, sia pure remoto, debba essere preveduto ed evitato.

E che sia possibile ve lo provino i seguenti due fatti, dei quali come presidente della suprema Corte subalpina mi è spiacevolmente toccato d'essere testimone.

Si presentò un ricorso alla Cassazione di Torino, il cui primo mezzo denunciava la incompetenza dell'autorità giudiziaria; gli altri mezzi riflettevano il merito, e, se ben rammento, impugnavano la regolarità di una perizia che la Corte di Genova dichiaratasi competente avea ordinata.

La Corte suprema di Torino, ossequente alla legge, deferì gli atti alla Corte di Roma. Si venne a Roma, si disputò sull'unico mezzo relativo alla competenza, colla certezza che quando questo fosse stato respinto, si sarebbe dovuto andare a discutere gli atti a Torino; ma, che è, che non è, con una sentenza di rigetto dell'intero ricorso, la Corte romana decise, cioè, che l'autorità giudiziaria era competente a pronunciare della causa, e che avea bene pronunciato.

La parte ricorrente, colpita da una decisione siffatta, colla quale si erano respinti i mezzi di impugnazione che non erano stati discussi e

difesi, si affrettò a presentare istanza alla Cassazione di Torino, perchè giudicasse sui mezzi di sua competenza, ritenendo come non avvenuta la sentenza della Corte di Roma, perchè pronunciata fuori dei limiti della sua competenza.

Si venne alla discussione; il dotto magistrato che rappresentò il Pubblico Ministero dovette confessare che si era ecceduto, e se chi presiedeva non avesse abborrito dallo scandalo, se non avesse avuto soprattutto a cuore il decoro della magistratura e non avesse avuto colleghi egregi informati agli stessi sentimenti, sarebbe potuto avvenire che fosse pronunziata una sentenza, la quale accogliesse quel ricorso che la Corte di Roma avea rigettato. E chi avrebbe giudicato fra le due sentenze, in conflitto entrambe, di Corti supreme?

Ecco le conseguenze a cui si viene quando si ammette per legge, che secondo la natura dei mezzi una stessa causa, l'impugnazione di una medesima sentenza, venga portata dapprima alla Cassazione di Roma e poscia alla territoriale!

Il secondo caso non fu meno spiacevole. Si presentò dal regio avvocato erariale un ricorso contro sentenza di una Corte lombarda, che avea pronunciato in una gravissima causa di appalto di ferrovie tra le Finanze dello Stato e privati impresari.

Al regio avvocato generale erariale interessava che la causa fosse decisa in Roma (mi affretto a dire che non era l'egregio relatore dell'Ufficio centrale; era il compianto Mantellini), certo perchè desiderava esercitarvi più direttamente la propria vigilanza a difesa delle finanze, e per riuscire a questo intento ricorse allo spediente di sollevare alla vigilia della discussione la questione di competenza, e chiese al presidente che si rinviassero gli atti alla Corte di Roma.

Il presidente rispose, che egli non credeva di potersi valere della facoltà concessagli dalla legge del 1875, e che spettava al collegio di esaminare se si versasse nel caso da questa all'art. 3 preveduto. Che fece allora l'avvocato erariale? Presentò dimanda alla Corte suprema di Roma, perchè avocasse a sè la causa, e (cosa inaudita negli annali della giurisprudenza!) la Corte emise un'ordinanza con cui mandò alla Corte di Torino di spogliarsi della causa, della

quale era stata investita e di trasmettere gli atti a Roma.

Il presidente, che venera e rispetta i consiglieri, ma non riceve comandi dalla Cassazione di Roma, non si credette in obbligo di tenere conto di questa ordinanza e mantenne la fissazione dell'udienza.

La causa non fu poi decisa nè a Roma nè a Torino, perchè l'avvocato erariale ha creduto opportuno di rinunciare al ricorso e transigere.

Veda dunque il Senato, se il pericolo a cui io accennava sia tanto remoto. Se gravi conflitti hanno potuto sorgere, se poco mancò che non si avessero a deplorare scandali giudiziari, per essersi dalla legge del 1877 imprudentemente disposto che in una medesima causa giudichino due Corti supreme, che avverrà quando tutti i ricorsi alle sezioni unite si dovranno portare alla Corte romana?

Poichè lamentiamo il grave inconveniente della pluralità delle Cassazioni, e mentre facciamo voti perchè sia presto radicalmente tolto, si procuri almeno di scemarne i danni col togliere ogni occasione di attrito e di conflitto fra di esse, dividendo la rispettiva competenza per ragione di territorio e di materia, e disponendo che sulla stessa causa non abbia mai a pronunciare che un'unica Corte suprema.

Del resto quello che mi muove di più a combattere questo articolo è, come ho già accennato, il decoro e la dignità della magistratura.

Se l'egregio ministro non credeva sufficiente deferire alla Corte di Roma la materia penale, poteva proporre di deferirle anche una parte della civile, e quando l'avesse fatto, dichiaro che avrebbe avuto il mio voto.

Lasci, se il crede, alle altre Corti anche solo un centesimo della loro competenza attuale, ma di questo centesimo siano esse veramente chiamate a dare giudizio supremo. Non permettete che siano esautorate col sottoporle al giudizio e renderle passibili della censura, del biasimo di un'altra Corte di egual grado. La Corte di cassazione, a cui spetta come diceva, nel suo discorso, l'onor. guardasigilli, il potere di censurare ed annullare i giudicati che ravvisi violatori della legge, cessa d'essere suprema, scende dall'alto suo posto, se si ammette che possa essere da altro collegio a sua volta censurata.

L'egregio relatore dell'Ufficio centrale, in

mancanza di altre buone ragioni, pur ammettendo che quest'articolo 8 non ha alcun rapporto indissolubile col resto del progetto, contraddicendo così ad altro membro dello stesso Ufficio, all'onorevole senatore Canonico, che ha creduto di scorgervi la base essenziale del progetto medesimo, si è sforzato di ottenergli il voto favorevole del Senato col dire trattarsi alla fine dei conti di cosa di minima importanza. Egli disse: Ma di che infine si tratta? Di un piccolissimo numero di cause. La Corte suprema di Torino giudica annualmente di quattro o cinque ricorsi a sezioni riunite, di altrettante circa quella di Napoli, e meno ancora le altre due. Non vale perciò la pena di fare tanto contrasto ad una disposizione che dovrà essere in sì ristretti confini applicata. Anzitutto dirò che se questo argomento avesse ora qualche valore, esso sarebbe contrario all'assunto di chi difende l'articolo. Come! Trattasi di così poco, e volete tuttavia persistere a sostenere una innovazione che sconvolge la legge d'ordinamento giudiziario, che modifica il Codice di procedura civile, che ora non è in discussione, ed esautora quattro Corti di cassazione? Se non che è agevole l'osservargli, che se ora le cause a sezioni unite sono assai poche, gli è perchè è molta la influenza morale delle Corti regolatrici, alle quali i collegi inferiori di buon grado si uniformano con grande vantaggio dei litiganti. Ma se voi con questo articolo malaugurato togliete loro una tale influenza, se le esautorate, i venti ricorsi annui saranno senz'alcun dubbio decuplicati.

I tribunali inferiori non considereranno le sentenze delle Cassazioni, che come un pronunziato di terza istanza soggetto alla revisione ed alle censure di un altro più eccelso magistrato, giudice in ultima istanza.

E ciò che avverrà dei collegi di merito rimpetto alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, ci toccherà pure di lamentarlo se si pongano queste di fronte alla Cassazione di Roma. Offese nella propria dignità reagiranno, e quello spettacolo a cui abbiamo testè, con dispiacere, assistito, di una sentenza resa dalla Corte suprema di Roma a sezioni unite, colla quale si censurava la giurisprudenza della sezione penale, e di un'altra resa il giorno dopo dalla stessa sezione penale che, ribellandosi a tale censura, ebbe a persistere nel voto

riprovato, sarà lo spettacolo di tutti i giorni e l'unità della giurisprudenza che tanto si vagheggia ne avrà proprio guadagnato!

In verità, se non me lo vietasse la conoscenza che ho del carattere dell'illustre guardasigilli, il quale non soffre pressioni che dalla propria coscienza, nascerebbe nell'animo mio il sospetto che quest'articolo gli sia stato suggerito dal suo collega delle finanze. (*ilarità prolungata*).

E per le ragioni che ho già accennate, perchè, cioè, il ministro delle finanze ha tutto l'interesse che le cause sieno discusse a Roma dove sono difese e sostenute sotto la diretta vigilanza del regio avvocato generale erariale, e poi principalmente perchè il prolungarsi delle liti accrescendo le tasse giudiziarie sarà fonte di assai maggiori proventi, alle finanze, sicchè il posto più adatto per un simile articolo sarebbe stato l'*Omniibus* testè presentato alla Camera elettiva per colmare il *deficit* finanziario.

Reputo poi superfluo rispondere alla pur fatta osservazione, che non vi rimarrà più nelle altre Corti di cassazione un numero di consiglieri bastevole per giudicare a sezioni riunite. Se si parla delle Corti di Firenze e di Palermo il numero di 15 consiglieri non c'è mai stato, ma a ciò provvede la legge organica all'art. 285; se si parla delle Corti di Napoli e di Torino, il numero di 15 ci sarà sempre, anche dopo tolta la sezione penale; perchè dovendo tenere entrambe udienza tutti i giorni non festivi, sarà necessario, perchè possano sopperire al grave carico, assegnare a ciascuna almeno 16 consiglieri oltre al presidente.

Del resto quando pure si dovesse anche ad esse applicare l'art. 288 sopracitato, e ridurre il numero di 15 ad 11, non ci sarebbe alcun male, perchè (ed in ciò consento facilmente coll'opinione espressa dall'onor. Guarneri) non sempre la bontà delle sentenze è in ragione diretta del numero dei giudici che sono concorsi a proferirle.

Signori, se io fossi contrario al progetto del ministro, non avrei combattuto questo articolo; avrei avuto interesse di tacere, ed anzi, se la lealtà me l'avesse permesso, sarei sorto a difenderlo, perchè è quello che, a mio avviso, porrà in pericolo la legge.

Ma gli è il desiderio che sento vivissimo di vedere approvato il resto della legge, di stabilire nel Regno un'unica Cassazione in materia

penale, che mi spinge a combattere l'art. 8, che si ebbe l'imprudenza di aggiungervi.

Io voglio ancora sperare che l'esimio guardasigilli sarà per rinunziarvi; ma se v'insisterà in Senato, senza essere profeta nè figlio di profeta, credo di potergli vaticinare che non v'insisterà in un altro recinto.

Dio però non voglia che non sia troppo tardi, che la desistenza più non basti a salvare il progetto di legge dall'intiero naufragio per l'avversione che avrà suscitata nelle varie provincie del Regno e nell'animo dei loro rappresentanti, e così non avvenga che ci tocchi di lamentare di non avere potuto fare un grandissimo passo nella via che conduce all'unicità della Cassazione, che nulla siasi potuto ottenere, per essersi voluto il troppo.

Non ho altro da aggiungere; qualunque sia il verdetto del Senato, sarò il primo ad inchinarmi facendo voti perchè esso giovi alla magistratura, che attende con fiducia e riverenza la vostre savie deliberazioni.

PRESIDENTE. Non vi è più alcuno iscritto sopra questo articolo.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Signori senatori, ho lungamente dubitato se dovessi prendere la parola in questa discussione.

Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, io ho detto a me stesso: sei tu sicuro che trattandosi di legge diretta ad aumentare la giurisdizione e l'importanza del corpo a cui appartieni, ciò non influisca a farti velo al giudizio?

E mi è sembrato davvero di essere libero assolutamente da qualunque preoccupazione che sia estranea all'indole della materia che cade in discussione.

Ho un sentimento così vivo della propria responsabilità, mi sento così impari all'altissimo ufficio che mi grava sulle spalle, che tutto ciò che venga ad accrescere quella responsabilità e quei doveri non mi seduce, ma m'impensierisce e quasi mi spaventa.

Guardando dunque alla natura, non agli effetti accidentali della disposizione che viene ora in discussione, avevo preso impegno coi colleghi dell'Ufficio centrale che avrei detto qualche cosa in difesa di questo art. 8.

Debbo però confessare che dopo il discorso

dell'onor. Eula, ho avuto un momento il pensiero di rinunciare addirittura alla parola. Un magistrato così eminente vuol dunque trascinare un'alta disputa legislativa in termini da farla quasi parere un conflitto tra la Corte di cassazione di Torino e quella di Roma? Innanzi ad un corpo politico vogliamo venire a discutere del valore, della giustizia di sentenze di magistrati?

Qual dolorosa necessità è quella di dover dire una parola di risposta!

Certo, o signori, quando si tratti di decidere della competenza, la regola generale è questa, che ciascun magistrato è giudice della competenza propria, e quindi se la Corte di cassazione di Roma ha competenze speciali, sarebbe rimasta, secondo le regole comuni, la possibilità di un conflitto in questa materia, nell'esplicamento della rispettiva giurisdizione, tra la Corte di cassazione di Roma e le altre quattro, conflitto da decidersi da un magistrato superiore.

E dove trovarlo? Appunto perchè questa necessità non sorgesse, fu disposto in modo da togliere fin dall'origine la possibilità di questa specie di conflitto.

A ciò provvide la legge del 1875, completata col decreto che la seguì, quando disse: posto che sorga questione se un dato ricorso entri per la sua materia nella competenza speciale della Corte di cassazione di Roma, la Corte di cassazione locale, innanzi a cui sia prodotto il ricorso, tolta la facoltà ordinaria di giudicare se la causa sia per avventura della propria competenza, è obbligata a trasmettere le carte alla Corte sedente in Roma, la quale decide sovraneamente la questione di competenza; e può quindi richiedere la trasmissione delle carte se non fosse stata eseguita.

Vi è un'altra competenza della Corte di cassazione di Roma, venuta per la legge del 1877, di decidere cioè i conflitti, di segnare i limiti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. Ora anche l'esercizio di quest'altra competenza speciale non può non essere regolata dalla legge del 1875, pel modo come togliere la possibilità di un conflitto tra la Corte di cassazione investita della giurisdizione speciale e le altre quattro. Altrimenti chi deciderebbe in modo sovrano se il ricorso entri o no tra i casi della legge del 1877?

Da ultimo quando la Corte di cassazione di

Roma decida la questione di competenza tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, non deve essa decidere quali siano i motivi del ricorso attinenti alla controversia della competenza? Se dichiara la incompetenza giudiziaria, non resta più luogo a sentenza di merito. Ma anche quando sia riconosciuta la competenza giudiziaria, possono essere assorbiti nella risoluzione motivi del ricorso, che potranno parere di merito, ma non essere che mezzi relativi a fatto da cui dipende la decisione giurisdizionale.

Ma, o signori, possiamo noi discutere in Senato, se questi principî sono stati bene o male applicati? in questa od in quella sentenza? Ed era proprio opportuno di muovere una simile discussione in occasione della legge presente? Io ne son rimasto profondamente addolorato, ed avrei rinunciato del tutto alla parola, se non avessi assunto già, come ho detto, un obbligo morale di esporre i risultati de' miei studi sulla quistione speciale dell'art. 8.

Basti dunque questo sfogo dell'animo mio, ed uscendo da una controversia sterile ed ingrata, entriamo nella discussione del grave argomento dei ricorsi civili a sezioni unite, con quella calma, con quella serenità che è nostro primo dovere nel concorrere alla formazione delle leggi.

Signori, l'importanza di questo art. 8, la opportunità di mantenerlo o di abbandonarlo, affidandoci alle future riforme che dovranno tendere all'unificazione completa della magistratura suprema, dipende, secondo me, da un giudizio che noi dobbiamo anticipare sul probabile indirizzo di queste riforme ulteriori.

Il ministro ha detto: Questo non è che un passo; ne faremo altri; io mi impegno a studiare il problema, a cercare le vie della sua integrale risoluzione; solo non posso impegnarmi nè pel modo nè pel tempo. Ma ciascuno di noi che ha fatto qualche studio su queste materie, deve avere un'idea di ciò che potrà farsi pel tempo avvenire, di ciò che è sperabile si possa conseguire in tempo non molto lontano.

Or bene, o signori, ecco il mio concetto, e lo esprimo in poche parole.

Se io fossi sicuro che fra due o tre anni noi potessimo raggiungere l'unità della magistratura suprema, anche nel civile, io direi: gettiamo via quest'art. 8 del presente progetto.

Per 50 o 70 ricorsi in materia civile che potranno decidersi dentro questi anni a sezioni unite, vogliamo involgerci in tante questioni, toccare interessi e suscettibilità, che ci opporranno viva resistenza? No, è meglio abbandonare l'articolo; sarà ripreso più tardi, o si confonderà nella riforma più grande desiderata e promessa.

Ma io ho il vivo convincimento che il sistema che fu iniziato nel 1875 di riforme graduali, dovrà essere proseguito anche pel futuro; che esso è il solo che ci possa condurre a riva; che è vano sperare si possa compiere subito l'unificazione completa della magistratura suprema anche nel civile, sopprimendo di un tratto la Corte di cassazione in quattro sedi importanti, in quattro città cospicue, con tanti interessi gelosi del possesso attuale.

Se è così, questo art. 8 è un primo passo nella via che dovremo seguire, e bisogna mantenerlo.

Signori, fu già ricordato nelle discussioni antecedenti, come sorse questo sistema della unificazione graduale, progressiva della magistratura suprema. Dopo vani tentativi per la via opposta, fu desso il pensiero veramente provvido e sapiente di una autorevolissima Commissione di uomini benemeriti, del fior fiore dei giuristi nostri; degli uomini politici più eminenti d'Italia; eletta rappresentanza di tutte le provincie italiane. Quel pensiero s'informava a due concetti. L'uno, il convincimento attinto dalla esperienza, che una legge la quale di un tratto avesse voluto distruggere le quattro Corti di cassazione allora esistenti, per crearne una sola in Roma, avrebbe ferito tanti interessi, avrebbe incontrato tali ostacoli, da non potere sperare di raccogliere intorno ad essa la maggioranza dei voti della Camera elettiva.

Il secondo concetto era di distinguere quelle materie che toccano all'ordine pubblico, all'interesse generale, e per le quali l'uniformità delle risoluzioni di diritto è di massima urgenza, sicchè in esse la discordanza è uno sconcio ed uno scandalo; e le materie attinenti al puro dritto privato, in cui l'unità, pur desiderabile, non ha la stessa importanza. La unificazione deve aver luogo per gradi cominciando dalle materie della prima categoria.

Or bene, o signori, possiamo dire che il si-

stema allora inaugurato non abbia prodotto benefici effetti?

Non fu la riforma del 1875, ossia la istituzione delle sezioni di Corte di cassazione di Roma con competenze speciali, che rese possibile l'altra riforma del 1877? Senza la legge del 1875 starebbe ancora nel Consiglio di Stato, e non nella magistratura, l'esercizio di quell'altissima podestà di decidere i conflitti tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, di segnare i confini delle rispettive loro attribuzioni.

Se non si fosse fatto quel passo nel 1875, non potremmo ora fare quest'altro importantissimo di unificare in Roma nella Corte di cassazione il giudizio di tutta la materia penale.

Ma ci resta ancora la unificazione nella materia civile. Si potrà d'un tratto, signori, unificare la suprema magistratura di dritto per la materia civile?

Si è già da alcuno osservato opportunamente che nella materia civile c'è pure qualche cosa che si attiene all'ordine generale, c'è qualche cosa che trascende le questioni puramente patrimoniali, come sarebbero le questioni di famiglia, le questioni di stato.

Negli ordinamenti di procedura c'è qualche parte che tocca più direttamente all'interesse pubblico, come sarebbero tutte le regole di competenza per ragion di materia.

Ora, o signori, io ho espresso più volte il mio fermo convincimento che l'altro passo a cui siamo spinti dalla necessità delle cose, e che potremo fare con sicurezza, è di trasferire in questo nucleo di suprema magistratura, che è nella capitale con giurisdizione per tutto il Regno, alcune altre materie di dritto civile, non comprese tra le categorie speciali della legge del 1875, come sarebbero le questioni di stato, di rapporti di autorità domestica, di norme giurisdizionali per materia. Conseguito ciò, resterà la parte relativa a relazioni di puro dritto privato; ad interessi patrimoniali: una parte in cui le convenzioni de' privati possono modificare i precetti della legge, in cui la legge serve anzitutto come suppletiva della volontà degli interessati; ed infine quella parte di regole processuali, che comunque imperative, hanno una importanza secondaria.

Ora, in tutto questo, l'unità della giurisprudenza è un ideale, che bisogna tener fermo innanzi alla mente, come ultimo termine de' no-

stri sforzi, ma non vi è un bisogno urgente di pronta unificazione, immediata, sicchè può attendersi l'effetto benefico dell'opera lenta del tempo, la pressione che eserciterà l'opinione pubblica in contraddizione alla forza tenace degli'interessi locali, l'energia di attrazione che s'irraggerà immancabilmente dall'istituto supremo insediato nella capitale, dove è il centro di tutti gli interessi nazionali.

Una delle ragioni, o signori, che ho avuto per prendere la parola, è stata quella di poter ricordare altamente in Senato, che questa è mia opinione antica, che l'ho detta a molti ministri, l'ho stampata in qualche mio scritto, e l'ho sostenuta infine nel seno della Commissione centrale, che, nominata da voi, studiò il progetto Tajani, di completa riforma dell'organico giudiziario.

Di rincontro al ministro il quale diceva: Io credo di avere la forza necessaria, tanto più se sorretto dall'autorità del Senato, di conseguire l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento per la immediata unificazione della suprema magistratura di dritto, io rispondeva: sì, è questo l'ideale a cui bisogna intendere, è questo il principio che bisogna scrivere nella legge, ma è una illusione lo sperare che la Camera elettiva voti la soppressione in un tratto delle quattro Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

Unificata la giurisdizione penale d'interesse pubblico primario, aggiunte alle competenze speciali della Cassazione centrale alcune altre materie civili, per quelle di puro diritto privato, d'interessi patrimoniali, si può rimettere ad altra legge successiva la fissazione del tempo in cui debba cessare l'esistenza delle quattro Corti di Cassazione locali.

Ora ammesso il principio razionale e la necessità pratica della graduale unificazione della magistratura suprema nelle cose civili, vediamo quale sia in quest'opera di trasformazione successiva l'ufficio del combattuto art. 8.

È questo. Mentre noi dovremmo *a priori* determinare per categorie speciali quali debbano essere le materie di diritto civile da trasferire al giudizio esclusivo della Corte di cassazione di Roma, avremo invece quello che io direi processo di selezione naturale, che si svolgerà indipendentemente dalle considerazioni astratte del nostro giudizio.

Ed invero, pel fatto stesso dello attrito dei dibattimenti giudiziari, le questioni più importanti, quelle in cui la giurisprudenza è più discorde, si divideranno dalle altre, e si solleveranno in una sfera superiore, mercè la contraddizione che andrà a manifestarsi tra le sentenze delle Corti di cassazione e i giudizi del magistrato di rinvio.

Or bene, profittiamo di questo fatto per deferire alla Cassazione di Roma la decisione, a sezioni unite, di queste questioni civili, poche di numero, ma importantissime nella sostanza. Nè per siffatta disposizione potrebb'essere luogo più opportuno che nella legge attuale, se è vero che è legge di unificazione graduale della magistratura suprema, se è vero che solo per la via delle innovazioni progressive potremo raggiungere la unità anche nelle materie civili, certi che la unità completa non è sperabile di conseguirla in tempo molto prossimo.

Ma ciò non basta. Bisogna guardare il problema nell'intrinseco, ed io lo farò brevemente esaminando quel che avverrebbe se questo articolo 8 non ci fosse, e quel che avverrà per la sua applicazione.

Supponiamo che l'art. 8 non ci sia. Qual è il sistema attuale che si vorrebbe mantenuto?

La Corte di cassazione deve pronunciare in ciascuna sezione con sette consiglieri. La massima di diritto, che dà luogo al primo annullamento, non vincola il giudice di rinvio.

Se questi si uniformi alla massima della Corte suprema c'è il giudicato; se è dissenziente, si va in Corte di cassazione, a sezioni riunite. Allora la legge richiede un doppio numero di consiglieri dello stesso grado, anzi il minimo è quindici. E perchè, o signori? Perchè questa nuova composizione deve avere una maggioranza di elementi egualmente autorevoli, ma non vincolati dal voto antecedente emesso nella sentenza, che diè luogo all'annullamento. Il tipo normale della nostra legge del 1865 è dunque un numero nelle sezioni unite di non meno di 15 votanti, e tutti consiglieri di Corte di cassazione; sicchè quand'anche intervenissero tutti i sette della prima sentenza, si avrebbe sempre una maggioranza di otto consiglieri nuovi.

È questa una garanzia della piena libertà della novella discussione nella sentenza che

farà stato fra le parti, e che deve avere l'autorità di fermare la giurisprudenza.

Ora, nel 1865 si osservò che in alcune Corti di cassazione poteva per avventura mancare il numero de' consiglieri necessario per l'osservanza delle condizioni volute dal tipo normale della Cassazione a sezioni unite.

Fu quindi aggiunto nell'organico giudiziario l'art. 285, che disse potersi ridurre ad 11, per insufficienza del personale, il numero dei votanti a sezioni unite, e potersi completare il numero prendendo anche dei vicepresidenti e consiglieri di Corte d'appello. Che cosa fu questo provvedimento dell'art. 285?

Fu un espediente, fu l'adozione di un congegno mal composto, inadatto allo scopo, ma che si dovette subire per un'assoluta necessità, e che avrebbe funzionato per eccezione e in casi rari. Una delle due: o bisognava abolire questo rimedio del ricorso a sezioni unite, o bisognava adattarne il modo d'attuazione alle diverse condizioni di fatto delle Cassazioni esistenti.

Quell'espediente fu una necessità. Come si poteva fare, o signori, tra quattro Corti di cassazione assolutamente uguali, che la decisione a sezioni unite si togliesse da una di loro per trasferirla in un'altra, se ciò pare enorme ad alcuni anche di rincontro alla Corte di cassazione di Roma, già investita di competenze speciali, esclusive, e come giudice di merito, e come giudice supremo de' conflitti?

Abbiamo detto che il congegno dell'art. 285 è mal composto, inadatto allo scopo; ed è facile dimostrarlo. Esso riduce ad 11, in caso di necessità, il numero dei votanti a sezioni unite, ossia lascia la probabilità che nel collegio, cui spetta l'ultima parola, la maggioranza sia costituita precisamente da quei sette che concorsero a formare la prima sentenza, tolta ogni fiducia nella sicurezza, nella libertà della novella risoluzione.

Ma vi è di più. Per completare il numero di 11 si potrà ricorrere a consiglieri di Corte d'appello, e quindi la sentenza a sezioni unite, quella che deve fare stato, si formerà col concorso di magistrati inferiori ai primi che pronunziarono la sentenza a sezione semplice.

In sostanza, o signori, l'applicazione dell'articolo 285 toglie anticipatamente qualunque autorità alle sentenze emanate a norma di con-

cessioni di rito strappate dalla necessità. La sentenza a sezioni unite sarà conforme alla prima? Si dirà: è una conseguenza necessaria della preponderanza data nella nuova composizione ai magistrati già vincolati dal voto emesso nella prima sentenza.

La sentenza a sezioni unite sarà diversa dalla prima? E si dirà: sono venuti consiglieri di Corte di appello, e spostando l'antica maggioranza, hanno creato una maggioranza nuova, e meno autorevole, per una diversa risoluzione.

Dunque una sentenza di Corte di cassazione con undici votanti, con una possibile maggioranza di magistrati già vincolati dal voto anteriore, con undici votanti completati dall'intervento di consiglieri di Corte di appello, perde ogni valore, perchè rappresenta o la mancata libertà della confermata risoluzione per la preponderanza degli elementi antichi non liberi da ogni preoccupazione, o una mutazione prodotta da uno spostamento della prima maggioranza per la intrusione di elementi di grado inferiore, e quindi meno autorevoli.

Ma, o signori, quello che era un difetto necessario, che non altrimenti si poteva evitare nel 1865, che si applicava per eccezione in rari casi, si conserverà ora come regola, senza necessità, e con danno accresciuto?

Convengono gli oppositori essi stessi che a Firenze, a Palermo non si avranno più i quindici consiglieri di Cassazione, e quindi per tutte le sentenze a sezioni unite bisognerà contentarsi di undici votanti, e nella massima parte dei casi bisognerà completare il numero con membri presi dalla Corte di appello.

Dunque, per due importanti Corti di cassazione vedremo funzionare in permanenza un pessimo ordinamento di decisioni a sezioni unite.

Ma non basta. Per isfuggire a queste obiezioni si è voluto esagerare il numero de' consiglieri che dovranno mantenersi nelle Corti di cassazione di Torino e di Napoli, e si è detto che saranno sedici. Siano pure sedici; ma, in corpi costituiti da magistrati di tarda età, si sa che i congedi, le infermità tolgono ogni giorno l'opera di parecchi al servizio delle udienze. Potrà dirsi tutt'al più che nelle Corti di cassazione di Torino e di Napoli non ci sarà bisogno di ricorrere ad entrambe le eccezioni autorizzate dall'art. 285, ossia che si potrà avere nelle sezioni unite un collegio di soli

consiglieri di Cassazione contentandosi del numero di undici votanti, o si potrà raggiungere il numero di 15 ricorrendo a supplenze prese dalla Corte di appello.

Insomma l'applicazione dell'art. 285, subito come necessità, e come espediente per pochi casi eccezionali, diventando la regola, renderebbe permanente una serie d'inconvenienti, minori forse in Torino e Napoli, massimi in Firenze e Palermo, e tutto ciò senza alcuna necessità.

Ed invero, che cosa si oppone a che queste decisioni a sezioni unite, sopprimesse le sezioni penali, nelle quattro Corti di cassazione territoriali, sieno portate a quel nucleo di suprema magistratura centrale, che il pensiero degli uomini più eminenti d'Italia contribuì a creare nella capitale, con attribuzioni che la rendono unica per tutto il Regno, sia per quistioni giuridiche di merito, sia per quell'altissima giurisdizione tolta al Consiglio di Stato?

Non era dunque naturale che, in occasione appunto di questa legge, che sopprimendo le sezioni penali di quattro Corti di cassazione, avrebbe aggravato gli sconci dell'applicazione dell'art. 285, si provvedesse con l'art. 8 ad un nuovo congegno, che col trasferire in Roma la decisione de' ricorsi civili a sezioni riunite, avrebbe dato anche un primo passo per la graduale unificazione, tanto desiderata, della magistratura suprema di diritto anche nelle materie civili?

Disse bene il relatore: non vi è una connessione necessaria tra questo art. 8 e il resto della legge; ma vi è una relazione di convenienza, di far cadere cioè un vecchio sistema eccezionale, intrinsecamente cattivo, che al seguito della nuova legge diventerebbe pessimo e di applicazione ordinaria, e di sostituire un provvedimento che, rendendo possibile l'applicazione costante del tipo normale delle decisioni di Cassazione a sezioni unite, secondi d'altra parte quel concetto cui s'ispira tutta la legge, della progressiva unificazione della suprema magistratura di diritto.

Quindi, secondo me, gli argomenti gravi, positivi in favore di questo articolo sono tre: 1° Rimuovere gl'inconvenienti vecchi e nuovi dell'applicazione dell'art. 285; 2° Fare un altro passo per la unificazione della giurisprudenza in materia civile; 3° Farlo ora, poichè è certo

che l'attuazione del nostro ideale, la unificazione completa della magistratura suprema di diritto in materia civile, non potrà conseguirsi in un avvenire molto prossimo.

E qui insisto di nuovo su quest'ultimo punto che si attiene alla parte pratica del problema.

Io ho fermo convincimento che questa unificazione assoluta, completa della magistratura suprema anche nel civile dovremo' attenderla per molto tempo.

Nel 1875 il Vigliani era dapprima contrario al pensiero della sapiente e benemerita Commissione che, col Pisanelli, col Crispi, col Mosca, col Varè, proponeva l'istituzione di due sezioni di Corte di cassazione in Roma, con competenze speciali da renderle per queste Cassazione unica in tutto il Regno.

Il Vigliani si oppose adducendo le ragioni che abbiamo udito ripetere in questi giorni, che ciò avrebbe allontanato il momento della sospirata unificazione completa.

Ed allora quella Commissione compilò un controprogetto che presentò al Senato, e il Vigliani, a sua volta, un progetto formale di Cassazione unica per tutto il Regno.

Ma che cosa avvenne? Che c'era un altro progetto pendente, per facoltà da accordare al Governo di poter ridurre le circoscrizioni giudiziarie, proposto sopra voti unanimi di molte Commissioni, dietro un ordine del giorno della Camera dei deputati che ne faceva un obbligo al Governo; progetto infine che era stato approvato dalla Commissione della Camera dei deputati con voto unanime.

Ebbene, si pose all'ordine del giorno questo progetto di legge, e nel dì della discussione, prima che si aprisse la seduta, gli ambulatori della Camera erano diventati l'immagine di un vero vespaio. Tutti i deputati erano in uno stato d'insolito eccitamento; tutti i comuni, tutte le città che erano in pericolo di perdere una sezione di Corte di appello, un tribunale, una pretura, avevano mandato le loro intimazioni imperative ai rispettivi deputati. E non era ancora in giuoco l'interesse delle grandi città, Torino, Firenze, Napoli, Palermo, poichè in realtà quel progetto non poteva andare al di là delle circoscrizioni di Corti di appello, mentre per la unificazione delle Corti di cassazione era necessaria una legge speciale di riordinamento della magistratura suprema.

Era dunque certo che se il progetto messo all'ordine del giorno fosse venuto in discussione, sarebbe stato sepolto sotto una valanga di palle nere. E allora fu subito avvertito il Vigliani, e lo può ricordare l'onor. senatore Eula, che per la discussione del Codice penale era commissario del Governo presso il Senato. Disse il Vigliani alla Camera col suo solito spirito e con parola arguta: Io sono veramente dolente di dover fare una proposta, che riuscirà ingrata alla Camera, la quale è certo impaziente di votare al più presto il progetto sulle circoscrizioni giudiziarie, impostomi da un ordine del giorno che io ho accettato ed eseguito. Però la discussione in Senato sul Codice penale (eppure abbiamo detto che aveva compagno l'onor. Eula come commissario del Governo) fa sì che non posso ora contemporaneamente discutere l'importante progetto pendente innanzi alla Camera. Così il progetto sulle circoscrizioni giudiziarie fu tolto dall'ordine del giorno, e il ministro poté sfuggire ad una inevitabile sconfitta.

Cadde allora dal suo animo la vecchia illusione, lasciò al suo corso il progetto di unificazione della magistratura suprema, e si pose di accordo con la Commissione della Camera per ordinare la istituzione delle due sezioni di Cassazione in Roma ed aumentarne le competenze speciali. Quell'incidente della nostra storia parlamentare produsse su me una impressione vivissima che non si è più cancellata.

Una simile impressione produsse sull'animo di quello eminente uomo che fu il Minghetti, presidente allora del Consiglio dei ministri, il quale disse in altra occasione che si tornò sullo stesso tema: Il ministro di grazia e giustizia d'Italia che risolverà la questione delle circoscrizioni giudiziarie, compiuta questa riforma, dovrà scapparsene in America.

Dunque non ci lasciamo di illusioni, e risolviamo il problema, fermi nel proposito di mantenere il sistema della unificazione graduale, progressiva, coordinata all'importanza dello scopo da conseguire, ed alla resistenza degli interessi che bisognerà vincere.

Vediamo ora quali sono le difficoltà che si oppongono a queste che sono le ragioni positive per l'adozione dell'art. 8.

Si obietta per prima che si contraddice all'essenza del giudizio a sezioni unite, portando il riesame della quistione che diè luogo al dis-

senso col giudice di rinvio ad una Corte di cassazione affatto diversa, e senza alcun concorso de' magistrati che pronunciarono la prima sentenza di annullamento.

Si dice che il giudizio a sezioni unite deve essere dato allo stesso collegio la cui autorità fu sconosciuta, coll'aggiunta, sì, di altri magistrati dello stesso grado; ma che vi devono pur essere i giudici antichi, o almeno non debbono essere esclusi.

Ma, o signori, questa è una necessità di fatto non è una necessità di diritto; ossia la possibilità del concorso nella seconda sentenza degli stessi giudici che votarono nella prima, nasce dal fatto che il ricorso si porta allo stesso collegio che pronunciò l'annullamento, non allo scopo di ottenere con tal mezzo una maggiore guarentigia che la seconda risoluzione sia giusta, ponderata, autorevole, più che se fosse formata da giudici interamente diversi. Quando si trattasse di quistioni di fatto, potrebbe dirsi che le informazioni attinte dallo studio degli atti e dalla discussione orale per la prima sentenza, possono agevolare col concorso dei primi giudici la novella risoluzione; eppure pel rimedio della revocazione si chiede a gran voce, e fu accettata negli ultimi progetti, la disposizione che porterebbe la cognizione di quel rimedio a giudici dello stesso grado, o anche dello stesso collegio, ma diversi da' primi. Quando però si tratti, com'è in Cassazione, di pure quistioni di diritto, nessun vantaggio del concorso de' primi giudici potrebbe compensare la sfiducia che nasce dal saperli già preoccupati dai loro voti anteriori.

Seconda difficoltà. Voi spezzate la discussione col danno morale di ridurla in frammenti, e col danno economico delle parti litiganti. Infatti potrete avere motivi che si dovranno decidere dalla Corte di cassazione a Roma, altri che dovranno decidersi a sezione semplice, e per quali dovrebbe tornare la causa alla Cassazione territoriale.

E qui rendo lode al senatore Eula, il quale ha proposto questa difficoltà nella sua semplicità, perchè, a dir vero, il senatore Calenda, prendendo appiglio da questa possibilità, ha prospettato con foschi colori tutto quello che ci può essere di anormale nell'ufficio stesso della Corte di cassazione, pel fatto che il rinvio dopo il primo annullamento avendo luogo a giudizio

libero, ed a processo aperto (secondo la giurisprudenza prevalente), nuove eccezioni e difese sopraggiunte possono far sì che la stessa causa passi più volte dalla Cassazione al giudice di rinvio e da questo a quella, senza che sorga il caso di una decisione a sezioni unite, che tronchi quest'opera interminabile del farsi e disfarsi di una vera tela di Penelope.

Parrebbe dal discorso del senatore Calenda che tutto questo fosse peccato dell'art. 8. No, o signori, è un difetto annesso ad una modalità secondaria ed emendabile del sistema di cassazione secondo il tipo francese da noi adottato.

Però i progetti nostri più recenti propongono l'adozione del tipo emendato, che fu accolto nell'Impero germanico, quello, cioè, che, posta la distinzione sostanziale tra il fatto contingente e singolare e la regola di dritto più o meno universale, riconosce l'essenza della Corte di cassazione nell'essere il supremo magistrato di dritto, ammettendo però nel tempo stesso, per necessità pratiche da non dover sacrificare ad un astratto concetto ideale, che la prima decisione di diritto forma un giudicato fra le parti, e deve essere rispettata dal giudice di rinvio.

Ma tutto questo non ha che fare colla questione speciale dell'art. 8.

È da vedere unicamente, se resti spezzata davvero, come si dice, la causa in due, in modo che essa possa essere costretta a fare un doppio viaggio, prima alle sezioni unite in Roma, poi alla Cassazione locale.

Sopra questo punto, o signori, abbiamo due disposizioni relative alla competenza speciale della Corte di cassazione di Roma, e due regole processuali, che danno norme al primo ed al secondo caso, una per testo di legge, e l'altra per giurisprudenza costante in applicazione di principî generali.

La Cassazione romana ha competenze per ragione di materia speciale, designate nella legge del 1875, come giudice di dritto per la competenza e pel merito.

Or quando è dedotta col ricorso la violazione di quelle tali leggi che danno materia alla competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma, questa giudica anche degli altri motivi dello stesso ricorso, comunque relativi a violazioni di leggi di dritto comune.

Sono tutte questioni di merito, formano parte

di una sola causa, c'è una questione preponderante che dà ragione ad una eccezionale competenza, e questa competenza per l'unità della continenza della lite attrae anche le altre questioni in essa comprese.

Altro è il caso della competenza che viene dalla legge del 1877. Là si tratta che la Corte di cassazione di Roma non giudica nel merito, giudica unicamente dei confini della competenza giudiziaria o amministrativa, in via di ricorso ordinario o di provocazione diretta alla decisione giurisdizionale.

Allora nel ricorso si potrebbero avere motivi di competenza e motivi di merito. Sarebbe stato opportuno di attribuire l'integrale cognizione del ricorso alla Corte di cassazione di Roma, ma sarebbe stato bisogno di una disposizione speciale, essendo intrinsecamente distinte le quistioni di competenza e quelle di merito.

Però, quali che ne fossero le ragioni, prevalse nel 1877 la opinione opposta; la competenza esclusiva della Cassazione di Roma fu limitata alla sola quistione giurisdizionale, se il merito della causa sia di dritto comune, e non delle materie speciali designate nella legge del 1875.

La pratica ha dimostrato gl'inconvenienti di questo spezzarsi di un unico ricorso in due, la difficoltà di ben discernere talora nelle quistioni di attribuzione le ragioni di competenza e quelle di merito; ad ogni modo la Corte di cassazione di Roma ha sentito il dovere di mantenersi nei limiti assegnati dalla legge, nè ha sopra di sè altro giudice che possa rivedere le sentenze da essa emesse nell'esercizio della competenza esclusiva e sovrana attribuita a lei da detta legge del 1877.

Applichiamo questi principî al caso del nostro art. 8.

Può avvenire che un ricorso contenga motivi da doversi decidere a sezioni unite, e motivi da doversi decidere a sezione civile semplice. Or trattandosi di quistioni che son tutte di merito, e non già di merito e di competenza, devesi applicare la prima delle regole da noi enunciate di sopra; la Corte di cassazione di Roma deciderà a sezioni unite ed a sezione semplice, per l'unità della continenza della lite, i primi e i secondi motivi del ricorso.

Questa soluzione fu rilevata l'altro giorno anche dal senatore Calenda, ma egli soggiunse: Vorremo vedere questa enormità, che cioè la

Cassazione di Roma giudichi anche de' motivi del ricorso che sollevano per la prima volta questioni nuove. E perchè è una enormità? Il principio di mantenere integra l'unità della continenza della lite non è di diritto comune? Vogliamo o non vogliamo la unificazione anche in materia civile? Se la vogliamo, non respingiamo, ma accogliamo con piacere tutte le occasioni che ci si offrono, senza offesa di principî, di poter conseguire l'uniformità tanto desiderata.

Viene ora l'ultimo argomento più delicato, che è quello col quale s'invoca il prestigio, l'indipendenza di queste Corti di cassazione, mutilate della sezione penale, e private anche dell'autorità che viene dalle decisioni a sezioni unite.

Signori, bisogna confessarlo, o si può ottenere un'unificazione diretta, immediata della magistratura suprema di diritto, ed allora tutto si ridurrà al dolore degl'interessi locali feriti nel vivo, posto che siano vinti dalla maggioranza de' voti nella Camera elettiva; o al contrario dovremo continuare il sistema della unificazione graduale, progressiva, con l'aumento successivo delle attribuzioni speciali della Cassazione centrale, ed allora non potrà in alcun modo evitarsi per le altre Cassazioni una condizione, non di mancato decoro, ma di scemata importanza, come ben diceva il nostro collega Canonico. La Corte di cassazione di Roma ha il giudizio esclusivo di certe materie speciali. Per vedere se la causa sia o non sia nell'ambito di questa competenza speciale, si è dovuto prescrivere che dell'applicazione di questa competenza nelle diverse cause sia giudice esclusivo la stessa Corte di cassazione di Roma.

Abbiamo quindi non solo una limitazione intrinseca della competenza delle altre Corti, ma una limitazione altresì di quella facoltà che si svolge nella procedura, con cui si giudica ordinariamente della propria competenza.

Così pure, quando si tratta dei limiti di attribuzione fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, se la Corte di cassazione di Roma ha detto che la causa è di competenza giudiziaria, e il ricorso andrà per le questioni di merito innanzi alla Corte di Torino, di Firenze, di Napoli, di Palermo, queste non potranno rinnovare il giudizio sulla competenza, non potranno rifiutare la cognizione de' motivi di merito.

Per assoluta necessità delle cose ci sarà tra la Corte centrale insediata nella capitale e le altre differenza di autorità, di attribuzioni, di importanza, ma non differenza di prestigio, e di decoro. E per provarlo meglio, seguiamo nella pratica l'applicazione di questo art. 8, ammesso che diventi legge.

La Corte di cassazione, annulla e rinvia ad altro giudice d'appello di grado pari. Se questo accetta la massima di diritto che diè luogo all'annullamento, si forma il giudicato sul punto deciso, ed è questo il caso ordinario, contraddetto da rarissime eccezioni.

Ma può accadere che il magistrato di rinvio nella libertà della sua coscienza creda che la giustizia sia nel pronunziato dei primi giudici annullato dalla Cassazione, e si conformerà a quello. Or questo caso si dice, avverrà più frequentemente, e sarà prova della scemata autorità della Corte di cassazione. Ed invero se i magistrati sanno che quando essi discordano dalla massima che diè luogo al primo annullamento, il nuovo ricorso andrà deferito allo stesso collegio aumentato di altri giudici, sentiranno un freno, un vincolo nell'espressione di questo dissenso. Al contrario, se essi sanno che il nuovo ricorso andrà ad una magistratura del tutto diversa, saranno più facili ad approvare la massima censurata, ossia in sostanza saranno più liberi nel manifestare senza alcuna considerazione estranea i convincimenti della coscienza propria.

È questo un danno? È lo stesso argomento che il Papa adduce per sostenere il temporale, come appoggio necessario al potere spirituale.

Se la sentenza della Corte di cassazione è davvero autorevole pel complesso delle ragioni su cui è fondata, per l'opinione di dottrina dei giudici che la pronunciarono, s'imporrà da sè pel suo valore morale, senza bisogno di sussidi esterni. Se ciò non avviene, potrà essere un'aberrazione de' giudici di rinvio, ma non mai un atto ispirato a sentimenti di opposizione, di ostilità, di resistenza.

Per me, quando mi è accaduto di incontrarmi in questi casi di dissenso de' giudici di rinvio, e specialmente se sviluppato in sentenze ben meditate, me ne sono compiaciuto, come di un segno di dottrina e d'indipendenza nel tempo stesso. Per me, non poche volte, ho ritrattato in Cassazione a sezioni unite, convinto delle nuove

ragioni delle sentenze di rinvio, il voto dato nella sentenza a sezione semplice.

Dunque, signori, questa maggiore libertà data al giudizio del magistrato di rinvio è un merito, non un peccato del nostro art. 8.

Veniamo ora al secondo ricorso in Cassazione per g' identici motivi.

Ecco, si dice, le parti con tanta più facilità faranno questi ricorsi per quanto sanno che il giudizio ne è deferito ad una Cassazione del tutto diversa. Ma non basta la sola volontà della parte interessata; è necessario che nel libero dibattersi delle opinioni opposte si sia manifestato un dissenso nel seno stesso della magistratura; ed in questo caso il ricorso della parte per la decisione definitiva è l'esercizio di un legittimo dritto; ed anzi, dovendosi dirigere a giudici diversi sarà meno certa la vittoria pel ricorrente rimasto soccombente, come nella prima, anche nella sentenza di rinvio.

Veniamo ora innanzi alla Corte di cassazione di Roma.

Ma qui, o signori, permettete che io lo dica, queste divergenze della giurisprudenza delle Corti supreme non sono tante, non così gravi, quanto si afferma con critica esagerata. Il caso più ordinario adunque sarà che la Corte annulli la sentenza conforme a quella che era stata colpita dal primo annullamento; ossia confermerà la massima di dritto della prima Corte di cassazione.

La sentenza di annullamento a sezioni unite non può essere che la conferma dell'antecedente sentenza di Cassazione a sezione semplice.

Or considerate, o signori, in questo che sarà il caso ordinario, quanta autorità sia per venire alla massima di dritto affermata concordemente da due Corti di cassazione indipendenti e poste in sedi diverse, in cui l'una non abbia fatto altro che suggellare la sentenza della consorella.

Ed allora, onor. collega Eula, non succederà quello che a lei è sembrato uno scandalo, che cioè pochi giorni dopo che le sezioni unite in causa penale avevano pronunciato una sentenza, la massima proclamata da questa fosse disconosciuta dalla sezione penale semplice. Lasciamo stare che la massima era grandemente controversa, e con effetti d'importanza suprema; lasciamo stare che la sentenza a sezioni unite era stata contraria alla requisitoria

del procuratore generale pronunziata con profondo convincimento; la circostanza importante è che la sezione penale semplice poté invocare in suo favore la giurisprudenza di 10 anni della Corte di cassazione di Napoli, come ci può attestare il nostro collega Calenda.

Dunque è la diversità della giurisprudenza delle cinque Corti supreme, nelle materie non soggette finora a giurisdizione unica, che toglie valore alla decisione di tutte, e impedisce e turba l'assetto di una giurisprudenza stabile e concorde in tutta Italia.

Gli stessi pronunziati a sezioni riunite della Corte di cassazione di Roma, nelle materie comuni, hanno perduto finora di autorità quando innanzi ai giudici di rinvio si è potuto portare un pronunziato diverso di alcuna delle altre quattro Cassazioni del Regno.

Dopo il caso dell'annullamento, consideriamo il caso in cui la Corte di cassazione di Roma, a sezioni unite, rigetti il ricorso. In questa forma si manifesta il dissenso tra la Corte di cassazione territoriale che annullò, e quella di Roma, che conferma la sentenza conforme alla prima.

Ora si sa che per le sentenze di rigetto basta molte volte che la massima sia dubbia, e non ben ferma; può essere che la questione, comunque identica in sostanza, per l'identità della conclusione, a quella che fu innanzi risolta, sia svolta con ragioni diverse da farne quasi una risoluzione nuova; d'onde deriva che le sentenze di Cassazione che formano davvero la giurisprudenza sono quelle di annullamento, non quelle di rigetto.

Ad ogni modo, il dissenso tra le due Corti non si manifesta sotto la forma irritante dell'annullamento, nè può supporre che la motivazione pigli altro carattere che quello di un libero ed impersonale dibattimento di opposte ragioni in materia controversa. Ma andiamo innanzi, e vediamo se in questo dissenso, ci sia davvero un piccolo cantuccio in cui possa rimanere ferito un amor proprio di grande suscettibilità.

Di che specie di questioni si tratta? Abbiamo le questioni di rito. Ebbene, si sa che nell'a procedura ci è sempre qualche cosa di arbitrario: sono combinazioni più o meno artificiose, linee non determinate per necessità di ragioni, tanto che in queste materie, si per la natura delle

cose che per l'interesse de' litiganti, più che di trovare il vero è interesse massimo della giurisprudenza di conseguire il certo.

Quando una questione di rito è stata risolta una volta, io, come magistrato ho detto sempre: stiamo fermi al deciso; le parti vogliono innanzi tutto la sicurezza di seguire una procedura che non dia luogo ad annullamenti; quale che sia la strada ad esse prescritta, l'essenziale è che sia ben determinata, visibile, tale da impedire i travimenti. Ci sia pure un dissenso in queste materie tra le diverse Corti, non è un piacere di aver trovato un modo che dia ai litiganti quella certezza tanto necessaria e tanto desiderata? Qual difficoltà di abbandonare, per raggiungere questo scopo, il proprio convincimento in materia che non può sottrarsi al campo dell'opinabile, e che aspira a raggiungere (lo abbiamo già detto), più che il vero, il certo?

Resteranno le divergenze in alcune poche questioni di dritto; ma in queste un conflitto di opinioni in magistrati che appartengono ad istituzioni sorelle, come può dirsi che offenda l'amor proprio di alcuno, se si costituisce nel seno stesso della magistratura un organo atto a rendere feconda la libera manifestazione di quella divergenza riconducendola all'unità?

Al di sopra dei nostri pronunciati vi è pure qualche cosa di più alto, ma non è il giudizio dei Parlamenti, non il giudizio dei corpi politici, è bensì l'opinione pubblica più eletta, rappresentata dalla libera scienza.

Sì, o signori, anche i nostri giudicati sono sottoposti al sindacato della scienza, ad essa c'inchiniamo, in essa è un sussidio ed un moderatore di quell'organo supremo, destinato ad elaborare il prodotto uniforme e progressivo della giurisprudenza nazionale.

Un'ultima parola per rispondere al senatore Guarneri, e finisco.

La suprema magistratura del Regno ha pur troppo una funzione politica, ed è quella di essere una espressione potente dell'unità nazionale. La unità nazionale, o signori, non è un fatto materiale, non è l'unità del territorio, è l'unità dello spirito, è l'unità del pensiero, è l'unità della vita sociale nelle sue più alte manifestazioni.

Non c'è vera e compiuta unità nazionale senza l'unità del dritto, e l'unità del dritto non è effet-

tiva, se è scritta soltanto nei Codici, se è discorde nelle sue applicazioni per mancanza di un organo supremo, in cui respiri, in cui si rispecchi la unità del pensiero nazionale in materia di dritto.

Le maggiori città sorelle della gran patria, che hanno deposto le loro corone di regine per crear Roma capitale d'Italia, distruggerebbero l'opera loro, perderebbero i titoli patriottici che hanno conquistato con tanti sacrifici, se volessero resistere a questa corrente a questo bisogno, a questo dovere di ordinare in Roma, antica ed immortale sede del dritto, l'unico organo supremo della coscienza giuridica del paese. (*Approvazioni vivissime; molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

Mozione sull'ordine del giorno.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Prego l'onor. presidente di volere, appena finita la discussione di questo disegno di legge, invertire l'ordine del giorno mettendo in discussione, prima del progetto di legge per modificazioni della legge del Consiglio di Stato, quello dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

Faccio questa preghiera anche a nome dell'onor. ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Non sorgendo opposizioni, la proposta fatta dall'onor. Rossi, anche a nome dell'onor. ministro delle finanze, di porre, tosto finita la discussione del presente disegno di legge, all'ordine del giorno quello relativo all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, s'intenderà approvata.

Ordine del giorno per domani alle ore 2 pom.:

Discussione del seguenti progetti di legge:

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (*Seguito*);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Modificazioni della legge del Consiglio di Stato;

Concorsi speciali ai posti di sottotenente

nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-89;

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864;

Costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della Capitale del Regno;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero delle finanze.

La seduta è levata (ore 6 e 55).

